

Avv. Salvatore BASSO
PATROCINANTI PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
Corso Mazzini, 134/B - 70123-BARI
Tel. 0805741758 - Fax 0805792921

NOTIFICA URGENTISSIMA

COPIA

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA PUGLIA BARI**

RICORSO

*Servizio legale
copia a
Segreteria
sup. Assetto del territ.
serv. L.L. P.P.
serv. P.M.
MANDATO:*

Per il signor Rocco Alfonsi, nato a Modugno (Ba) il 09/05/1972 e residente
in Modugno alla via Ravenna nn. 28/30, C.F. LFNRC72E09F262T

Avv. Salvatore Basso
Nella qualità in atti La
delego a

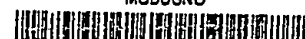
rappresentato e difeso dall' Avvocato Salvatore Basso c.f.
BSSSVT71S06A662S. PEC avvocato.basso@legalmail.it, come da mandato.

rappresentarmi e
difendermi nel giudizio
di cui al presente
ricorso al Tar Puglia
Bari, con conferimento
di ogni potere di legge
e con espressa e
formale promessa di
ratifica secondo le
modalità di legge,
eleggendo domicilio in
Bari presso e nel Vs.
studio in C.so Mazzini
n° 134/b. La autorizzo
al trattamento dei dati
personali secondo la
vigente normativa

a margine del presente atto, che indica nel numero il fax 0805792921 ove
inviare le comunicazioni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

Bari al C.so Mazzini 134/B

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO



Codice amministrazione: C_F262
Prot. Generale n.: 0049533 A
Data: 14/10/2015 Ora: 13:19
Classificazione:

Contro

Il Comune di Modugno, in persona del legale rappresentante p.t.

De. Alfonsi

e, solo ove occorra, nei confronti del signor Giuseppe Bruno

E. Bruno

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE
CAUTELARI,

Sella

del provvedimento di cui alla Nota 36624 del 28.07.2015 Servizio 4 - Assetto
del Territorio del Comune di Modugno ad oggetto: "sospensione efficacia
amministrativa della S.C.I.A. Art. 19 L. 241/90 e s.m.i. Segnalazione
Certificata Inizio Attività fascicolo 222/2015 - proprietà Alfonsi Rocco",
relativa al seguente intervento: "Cambio d'uso senza opere di porzione del
seminterrato da deposito a Box al fine dell'ottenimento del passo carrabile
e frazionamento catastale del nuovo box", di ogni altro atto amministrativo,

anche a carattere implicito, di inibizione al cambio d'uso di cui alla S.C.I.A. prot. 22306/2015 in oggetto e di diniego all'autorizzazione all'ottenimento del Passo Carrabile richiesto con nota prot. 27.066 del 05.06.2015 nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere il Passo Carrabile per la propria abitazione sita in Modugno alla via Ravenna 28/30; previo accertamento dell'avvenuto perfezionamento della S.C.I.A. 22306/2015 e comunque del diritto all'ottenimento della autorizzazione al

chiesto cambio d'uso, con espressa riserva di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima attività amministrativa.

CENNI IN FATTO.

Il ricorrente richiedeva in data 03/04/2015 (prot. 15145) al Comune di Modugno l'autorizzazione all'esercizio di un Passo Carrabile, ubicato al civico n. 28 di via Ravenna in Modugno, e facente parte di un fabbricato per civile abitazione realizzato su un immobile preesistente, in seguito al P. di C. 49/10 del 06.05.2010; ad oggetto "sostituzione edilizia" immobile sito in Modugno alla via Bologna angolo via Ravenna, e dotato di regolare attestazione di agibilità prot. 57268 dell'11.11.2013.

Interveniva, però, da parte del competente servizio V[^] del Comune di Modugno preavviso di diniego prot. 23079/2015, motivato con la circostanza che l'intero immobile a cui accedeva il richiesto passo carrabile risultava essere di categoria catastale A/2; il ricorrente, peraltro, già con apposita SCIA prot. 22306 del 14.05.2015 aveva all'uopo provveduto a richiedere il frazionamento catastale e il cambio d'uso senza opere da deposito a box della

relativa porzione del piano seminterrato con attribuzione della categoria catastale C/6.

Con nota prot. 27062 del 05.06.2015 era regolarmente comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori e certificata, da parte del tecnico incaricato, la rispondenza delle opere a quanto dichiarato nella S.C.I.A. prot. 22306 del 14.05.2015, senza che nelle more fosse intervenuto alcun provvedimento, tanto meno di carattere inibitorio, da parte del Comune di Modugno.

Alla luce di ciò in pari data, 05.06.2015, con istanza protocollata al n° 27066, il ricorrente rinnovava la richiesta di autorizzazione all'esercizio del Passo Carrabile sulla via Ravenna.

Con nota del servizio V^ (LL.PP., manutenzioni e patrimonio) prot. 34.257 del Comune di Modugno era comunicato al ricorrente il provvedimento rilascio dell'autorizzazione in data 14.07.2015 di esercizio di passo carrabile sulla via Ravenna 28 a firma del responsabile del servizio, arch. Dinoia, previo parere favorevole del servizio di Polizia Locale del 09/07/2015 prot. 0033395, e l'Alfonsi provvedeva immediatamente al pagamento di quanto

dovuto nonché al ritiro ed alla apposizione sul proprio civico della relativa segnaletica, come da allegata documentazione.

Senonchè, del tutto inopinatamente ed in curiosa coincidenza con la richiesta di accesso ai documenti formulata dal signor Giuseppe Bruno, residente nel limitrofo immobile sito in Via Rvaenna 26, interveniva la impugnata nota prot. 36624 del 28.07.2015 Servizio 4 – Assetto del Territorio del Comune di Modugno, anche se stranamente datata 10.06.2015!!!, ad oggetto: *“sospensione efficacia amministrativa della Segnalazione Certificata Inizio*

Attività fascicolo 222/2015 – Cambio d'uso senza opere di porzione del seminterrato da deposito a Box al fine dell'ottenimento del passo carrabile e frazionamento catastale del nuovo box", con la quale si disponeva, appunto, la sospensione sine die della SCIA, in quanto l'intervento si poneva in presunto contrasto: "con quanto previsto dal D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 (artt. 44, 46 e 120) "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada", in merito alla distanza di rispetto di 12 mt.

dall'incrocio più prossimo, cioè via Ravenna con via Bologna.

Tale nota, come si vedrà nella parte in diritto, non solo è tardiva e non preceduta da necessario contraddittorio, ma è basata anche su una nozione di "intersezione" completamente errata, in relazione ai parametri elaborati dalla specifica giurisprudenza amministrativa in materia.

Il signor Alfonsi, pertanto, era prudenzialmente costretto a togliere il relativo cartello segnaletico, pur, invero, in assenza di provvedimenti del settore V[^] del Comune di Modugno che aveva autorizzato con nota 34257/2015, invece, il Passo Carrabile, ed a non utilizzare il Passo Carrabile stesso.

Tuttavia, a mezzo del proprio legale inviava missiva indirizzata al responsabile del servizio IV[^], assetto del territorio, del Comune di Modugno, con la quale contestava dettagliatamente, in fatto ed in diritto, il provvedimento in oggetto, ricevendo però in cambio un mortificante oltre che illegittimo silenzio da parte dell'Amministrazione.

E' opportuno precisare che, così come evidenziato nella relazione tecnico-illustrativa allegata alla richiesta di autorizzazione al Passo Carrabile, l'intervento di "sostituzione edilizia" di cui al P. di C. 49/10 era localizzato

su un preesistente edificio, oggetto di demolizione e ricostruzione, edificio che era provvisto di un passo carrabile posizionato all'incrocio di via Ravenna con via Bologna, come si evince dalla planimetria della situazione preesistente e dalla tassa di occupazione di suolo pubblico.

Il mantenimento, però del passo carrabile esistente si poneva in evidente contrasto con la circolazione veicolare e pedonale, così come bene evidenziato nella citata relazione tecnico-illustrativa allegata alla richiesta di autorizzazione al Passo Carrabile, e per tale motivo si chiedeva l'ubicazione di tale Passo Carrabile sulla via Ravenna, in quanto arteria con viabilità a senso unico e con bassa densità di traffico veicolare e pedonale.

Nella relazione si precisava che l'accesso era già stato dotato di idonei sistemi di segnalazione ottico-acustica (sirena luminosa) e di automazione (apertura telecomandata); onde garantire la sicurezza della circolazione così come previsto dall'art. 46 comma IV^o DPR 495/1992. inoltre, che *"a maggior garanzia della sicurezza stradale e pedonale, il corpo di fabbrica è arretrato rispetto alla recinzione posta su via Ravenna, garantendo un'ottima visibilità*

sia all'autovettura in salita dalla rampa carrabile sia ai pedoni e alle autovetture provenienti da via Ravenna, ed inoltre si precisa che la visibilità è ulteriormente garantita in quanto, essendo in prossimità di una curva, si ha una distanza superiore allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima, come richiesto dall'art. 46 c. 2 lett. A) del D.P.R. 495/1992"

Si segnala, infine, che del tutto beffardamente il ricorrente riceveva con comunicazione n° 24057 del 02.09.2015, la richiesta di pagamento dal

01.01.2015 della T.O.S.A.P. da parte della società concessionaria del Comune di Modugno relativamente al Passo Carrabile in oggetto.

La illegittimità delle determinazioni assunte costringono pertanto il ricorrente a rivolgersi a Codesto On.le Tar per i seguenti:

MOTIVI DI DIRITTO

~~1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 23 DPR 380/2001 E 19, COMMA VI^A BIS, L. 241/1990 - VIOLAZIONE ART. 21 BIS L. 241/1990 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.~~

In primo luogo l'impugnato provvedimento inibitorio è pacificamente tardivo, con il conseguente consolidamento degli effetti S.C.I.A. alla luce dell'inutile decorso del termine di legge di gg. 30;

- ed infatti, come emerge dalla narrativa in fatto, la notifica di sospensione della S.C.I.A. prot. 36624 in-oggetto risulta protocollata in data 28/07/2015, spedita per Raccomandata il 31/07/2015 e ricevuta dall'Alfonsi il 04/08/2015, ben oltre il termine di giorni 30

di cui al DPR 380/2001 art. 23 e all'art. 19, comma 6 bis, della L. 241/1990;

- del tutto irrilevante all'uopo è, infatti, la (certamente anomala) data del 10.06.2015 indicata nell'atto impugnato, sia per la esclusiva rilevanza della data del protocollo elettronico, cioè il di 28.07.2015, per ovvie ragioni di certezza giuridica (del resto il protocollo elettronico è stato istituito proprio a tal fine), sia per la natura recettizia dell'atto stesso, con la conseguente rilevanza della sola data di ricezione dell'atto stesso da parte dell'interessato:

- è appena il caso di ricordare, infatti, che ai sensi dell'art. 21 bis della L. 241/1990: *"Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile"*;

- in tali sensi la giurisprudenza amministrativa secondo la quale il

provvedimento edilizio interdittivo di una D.I.A. da parte del comune è di natura recettizia e, come tale, deve essere non solo adottato, ma anche notificato entro il termine decadenziale di legge (cfr. Tar Sardegna sentenza n. 122 del 12/02/2014; Tar Campania, Sezione II, Sentenza n. 8707 del 27/06/2005);

- tale circostanza è ancor più grave ove si consideri che, nelle more con nota del servizio V^, protocollo n. 34257 del 15/07/2015, era stata consegnata all'Alfonsi in data 22/07/2015 regolare autorizzazione all'esercizio di un Passo Carrabile su via Ravenna 28, con elencazione delle ragioni per le quali l'autorizzazione stessa era

concessa e tra queste ragioni figura la stessa S.C.I.A. di cui in oggetto, attestandone così la regolarità e la definitiva approvazione

- pertanto, la S.C.I.A. medesima era già stata ufficialmente e di fatto approvata e recepita dagli Uffici di competenza, ben prima che ne fosse disposta la sospensione, tanto più la citata autorizzazione all'esercizio di un Passo Carrabile su via Ravenna, 28 è stata sottoscritta dalla medesima persona fisica (arch. Di Noia), nella persona del Responsabile del Servizio, anche se per Servizi differenti per competenza.

Ne consegue la pacifica tardività ed illegittimità dell'impugnata nota prot. 36624/2015.

**2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 21 QUATER
COMMA II^ L. 241/1990 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO
PROCEDIMENTO.**

Ulteriore motivo di illegittimità degli atti impugnati è rappresentato dalla palese violazione dell'art. 21 quater, comma 2, L. n. 241/1990, secondo il

quale la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo deve avere un termine certo, a tutela del privato destinatario del provvedimento stesso, che non può vedere la propria posizione giuridica indefinita, mentre nel caso di specie si è in presenza di una illegittima sospensione "sine die".

La disposizione normativa di cui all'art. 21 quater, comma II^, costituisce, del resto, il recepimento di un principio generale, applicabile anche all'esercizio del potere di controllo-inibitorio sulla S.c.i.a. (cfr. Tar Potenza, sez. I^, n° 766/2013); pertanto, risulta illegittima la sospensione a tempo indeterminato della S.c.i.a. in oggetto.

**3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 7, 8 E SS. L.
241/1990 - VIOLAZIONE DELL'ART. 21-OCTIES E NONIES L.
241/1990 E DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI
PROVVEDIMENTO DI II° GRADO - VIOLAZIONE ART. 3 L.
241/1990 ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI
ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE**

Ulteriore palese vizio di illegittimità degli atti impugnati è rappresentato dalla omessa comunicazione di avvio del procedimento, di poi definito con la nota prot. 36624/2015, con conseguente clamorosa totale omissione del contraddittorio con il diretto interessato, comunicazione invece prevista a pena di illegittimità ai sensi degli artt. 7 e ss. della L. 241/1990.

Ed infatti, anche a voler considerare (invero con grande sforzo ermeneutico) il provvedimento impugnato quale revoca dell'implicito assenso

all'intervento di cui alla S.C.I.A. prot. 22306 del 14.05.2015, era assolutamente necessaria, proprio per la natura stessa, discrezionale e c.d. di secondo grado, del provvedimento, la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di attività non vincolata; in tal senso la costante giurisprudenza amministrativa secondo la quale: *"Per giurisprudenza pacifica, la revoca, come anche l'annullamento, d'ufficio di un titolo edilizio richiede la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/1990, essendo essa un atto discrezionale suscettibile di ledere posizioni soggettive consolidate"* (TAR Sardegna, Cagliari, Sez. II, sentenza 4.1.2013, n. 1).

Il provvedimento impugnato, inoltre, non ha tenuto in alcun conto degli

"interessi dei destinatari", come richiesto dalla normativa in rubrica, non avendo in alcun modo tenuto conto della circostanza che, come già in precedenza rimarcato, con nota del Servizio V[^] del medesimo Comune di Modugno, protocollo n. 34257 del 15/07/2015, era stata consegnata all'Alfonsi in data 22/07/2015 regolare autorizzazione all'esercizio di un Passo Carrabile su via Ravenna 28, ad oggi non formalmente revocata, con elencazione delle ragioni per le quali l'autorizzazione stessa era concessa e tra queste ragioni figurava la stessa S.C.I.A. di cui in oggetto.

Anche sotto tale profilo gli atti impugnati sono, quindi, illegittimi.

4. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO.

Ulteriore sintomo di violazione del giusto procedimento e di totale contraddittorietà dell'azione amministrativa che ha indubbiamente caratterizzato la presente fattispecie, è certamente rappresentato dalla

circostanza che con precedente nota prot. 23079 del 19.05.2015 ex art. 10 - bis l. 241/1990, da parte dell'ufficio V^ del Comune di Modugno, era stato considerato quale unico elemento ostativo alla richiesta di autorizzazione al Passo Carrabile da parte del ricorrente, solo ed unicamente la classificazione catastale A2-Abitazione civile della parte di immobile interessata.

Il ricorrente si è prontamente adeguato, attraverso appunto specifica S.C.I.A. di cambio di destinazione d'uso del 14.05.2015, e non si spiega, pertanto, come improvvisamente (ed in coincidenza con la richiesta di accesso ai documenti fatta dal vicino, signor Giuseppe Bruno), sia stato sollevato ex novo (e senza contraddittorio) il profilo della violazione della distanza

minima dalla presunta intersezione.

5. INCOMPETENZA- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DPR 380/2001, DPR 495 DEL 16.12.1992 E DEL D. LGS. 285/1992 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

I provvedimenti impugnati sono altresì caratterizzati da una evidente incompetenza alla adozione da parte dell'Ufficio IV^ del Comune di Modugno, in quanto il profilo ritenuto ostativo, presunta violazione della disciplina del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, rientra nelle attribuzioni e nelle competenze della Polizia Locale o Municipale, della

quale occorreva quanto meno acquisire il relativo parere, con palese difetto di istruttoria.

Tale circostanza è ancora più importante ove si consideri che, come già ripetutamente segnalato, con nota del Servizio V^ protocollo n. 34257 del 15/07/2015, era stata consegnata all'Alfonsi in data 22/07/2015 regolare autorizzazione all'esercizio di un Passo Carrabile su via Ravenna 28, previo parere favorevole proprio del servizio di Polizia Locale del 09/07/2015.

prot. 0033395.

Anche sotto tale profilo gli atti impugnati sono, pertanto, illegittimi.

6. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 46 E 44 DPR 495 DEL 16.12.1992 - VIOLAZIONE DEL D. LGS. 285/1992 - CODICE DELLA STRADA - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TOTALE ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Le già gravi anomalie procedurali sopra elencate, sono ancor più rilevanti nella loro illegittimità ove solo si consideri la totale infondatezza nel merito della contestazione e la erronea e strumentale lettura data alla normativa in

oggetto, in relazione allo stato dei luoghi, così come ben rappresentata sia dalle planimetrie che dagli estratti di "google.maps" che si depositeranno in giudizio, ed alla ben diversa lettura della legge data dalla costante giurisprudenza in materia.

Ed infatti l'art. 44 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, ai fini dell'articolo 22 del Codice della Strada, definisce per accessi, tra l'altro, le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico (comma 1). - tra gli accessi di cui poc'anzi, inoltre, si distinguono anche quelli a raso (comma 2) per i quali vale la definizione di intersezione di cui all'articolo 3 del CdS,

articolo che definisce "area di intersezione" la parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico, e non è il caso di specie.

In tali sensi il Consiglio di Stato che, con sentenza n° 4974/2012, IV^a sezione, ha affermato: "Occorre preliminarmente evidenziare come, a norma della disciplina invocata (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada") il concetto di intersezione si costruisce non in rapporto al dato

formale della denominazione delle strade, ma in relazione al dato sostanziale dell'esistenza di due o più correnti di traffico. Afferma, infatti,

l'art. 3 "Definizioni stradali e di traffico" della detta disciplina che si definisce "area di intersezione" quella "parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico", come pure è "intersezione a raso (o a livello)" quella "area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse" (in senso conforme, peraltro, la recentissima pronunzia del Tar Puglia Lecce n° 1591/2015);

Essendo però l'immobile oggetto della variazione in S.C.I.A. ubicato in Modugno in via Ravenna civ. 28, avendo il più vicino incrocio in via Bologna ed essendo entrambe le strade a senso unico, detto incrocio non serve da intersezione di due o più correnti di traffico ma svolge la funzione di diramazione dell'unico flusso veicolare di fatto esistente e permesso e, pertanto, l'art. 46 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 non può essere applicato;

L'art. 46 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 non è, pertanto, applicabile alla fattispecie concreta, relativamente al comma "2.a)",

circa il rispetto dei 12 metri dalle intersezioni, perché non trattasi di intersezione, come già illustrato innanzi e, peraltro, in osservanza dello stesso comma, l'accesso di cui trattasi è in ogni caso ben visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima, essendo molto ampio il punto di diramazione di via Bologna su via Ravenna.

È, pertanto, evidente la illegittimità anche nel merito della impugnata nota prot. 36624/2015, inibitoria della S.C.I.A.

7.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 46 E 44 DPR 495 DEL 16.12.1992 - VIOLAZIONE DEL D. LGS. 285/1992, CODICE DELLA STRADA, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. 122/1989 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART 3 L. 241/1990 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA.

Nella improbabile ipotesi in cui non si ritenessero fondate ed assorbenti le precedenti censure, l'attività provvedimentale del Comune di Modugno sarebbe ugualmente illegittima, non avendo in alcun modo tenuto conto di tutte le circostanze in fatto ed in diritto, indicate nella relazione tecnico-illustrativa allegata alla richiesta di autorizzazione al Passo Carrabile, che rendevano comunque legittimo il rilascio della relativa autorizzazione e della presupposta S.C.I.A..

In perfetta osservanza, infatti, dell'art. 46 del DPR 495/1992, comma "4", il ricorrente, come ben esplicito nella citata relazione illustrativa, aveva comunque attivato un sistema di apertura automatica del cancello che

delimitava l'accesso stesso, attese le obiettive impossibilità costruttive e, comunque, le gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata che rendevano impossibile arretrare l'accesso.

Di tanto, però, il Comune non ha tenuto conto nell'impugnato provvedimento.

Ma v'è di più, non avendo il Comune di Modugno tenuto in alcun conto la circostanza che, come già precisato in punto di fatto, sul preesistente edificio,

oggetto da parte del ricorrente di intervento di "sostituzione edilizia", era già localizzato un passo carrabile, posizionato però all'incrocio di via Ravenna con via Bologna, come si evince dalla planimetria della situazione preesistente e dalla tassa di occupazione di suolo pubblico; il mantenimento, però del passo carrabile esistente si poneva in evidente contrasto con la circolazione veicolare e pedonale, così come bene evidenziato nella relazione tecnico-illustrativa allegata alla richiesta di autorizzazione al Passo-Carrabile, e per tale motivo si era richiesta l'ubicazione di tale Passo-Carrabile sulla via Ravenna, in quanto arteria con viabilità a senso unico e con bassa densità di traffico veicolare e pedonale.

Il comma VI^a dell'art. 46, infatti, prevede testualmente che: *"I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del codice"*.

A sua volta il comma IX^a dell'art. 22 del d. lgs. 285-1992, Codice della Strada, prevede che: *"Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché*

in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse".

Il Comune di Modugno, nonostante le chiare previsioni normative appena citate e ben evidenziate nella relazione tecnico-illustrativa, si è asetticamente ed immotivatamente limitato ad eccepire la mancata osservanza della distanza di rispetto di 12 mt. dal (presunto) incrocio più prossimo, senza in alcun modo considerare la preesistenza del Passo Carrabile, la conformazione dei luoghi e la possibilità, quindi, di concedere comunque il cambio d'uso e la conseguente autorizzazione al Passo Carrabile richiesta.

In altri termini il Comune di Modugno, anche in relazione al rilevante interesse pubblico che, così come sancito dalla L. 122/1989, la normativa

nazionale attribuisce ai parcheggi pertinenziali, doveva tener in debito conto la possibilità di autorizzare comunque, ai sensi del comma VI^a dell'art. 46, DPR 495/1992 e 22, comma XI^a, Codice della Strada, il chiesto cambio d'uso e Passo Carrabile, anche perché espressamente richiesto ed evidenziato nella relazione tecnico-illustrativa allegata alla richiesta di autorizzazione al Passo Carrabile, ed invece non ha in alcun modo considerato tale possibilità o comunque non ha in alcun modo motivato il perché non ne ha tenuto conto.

Ne consegue la illegittimità, anche sotto tale profilo delle assunte determinazioni.

ISTANZA DI SOSPENSIVA E ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI

E' evidente, anche alla luce dell'evidente fumus boni iuris che caratterizza il ricorso, il danno grave ed irreparabile che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione degli atti impugnati, sia in relazione 1) all'ubicazione dell'immobile, in zona ad alta densità abitativa e priva di parcheggi, come emerge sia dalle planimetrie che dagli estratti tratti da "Google.maps", circostanze che rendono oltremodo difficoltoso per il ricorrente parcheggiare la propria automobile nelle vicinanze dell'abitazione; 2) allo stesso interesse pubblico che, come sancito dalla L. 122/1989, la normativa nazionale attribuisce ai parcheggi pertinenziali; 3) alla estrema difficoltà se non proprio impossibilità di quantificare e, quindi, garantire, all'esito del giudizio di merito, una tutela risarcitoria, comunque assolutamente inidonea e insufficiente a soddisfare le legittime aspettative del ricorrente; 4) alle stesse spese già sopportate dal ricorrente per la preparazione sia della pratica amministrativa che dello stesso Passo Carrabile, avendo, per esempio, lo stesso già attivato un sistema di apertura automatica del cancello che delimita l'accesso stesso; 5) l'evidente e rilevante perdita di valore che sin da subito subisce l'immobile a causa della assenza di un box auto e connesso Passo Carrabile.

Attesa la presenza del fumus boni iuris, si chiede pertanto la sospensione degli atti impugnati, e, comunque, l'adozione delle misure cautelari ritenute più idonee.

Pertanto

SI CHIEDE

l'annullamento degli atti impugnati, nonché l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere l'autorizzazione al Passo Carrabile per la propria abitazione sita in Modugno alla via Ravenna 28/30, previo accertamento dell'avvenuto perfezionamento della S.C.I.A. 22306/2015 e comunque del diritto all'ottenimento della autorizzazione al chiesto cambio d'uso, con espressa riserva di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima attività amministrativa, con ogni statuizione consequenziale sulle spese di giudizio ed onorari di difesa.

Ai fini del contributo unico atti giudiziari, si dichiara che il presente giudizio, di valore indeterminato, è soggetto al C.U. di € 650,00.

Bari, data della notifica

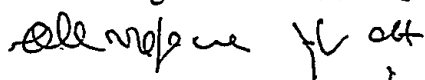
Avv. Salvatore Basso



NOTIFICAZIONE: addì a richiesta del signor Rocco Alfonsi e, ove occorra, dell' Avv. Salvatore Basso, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Bari, ho notificato il ricorso al Tar Puglia Bari che precede:

- 1) al Comune di Modugno, in persona del suo legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica nella Casa comunale, alla Piazza del Popolo n. 16, Modugno, quivi recandomi e consegnando copia conforme

all'originale a mani delle



CORTE DI APPELLO BARI
UFFICIALE GIUDIZIARIO B3
Dr. Fabrizio Leggettò

- 2) al Comune di Modugno, Servizio 4^ Assetto del Territorio, in persona del suo Dirigente e rappresentante legale p.t., domiciliato per la carica nella sede del Servizio in Modugno alla via Rossini n. 49,

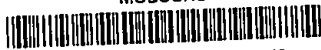
quivi recandomi e consegnando copia conforme all'originale a mani
di

3) al Comune di Modugno, Servizio V^-(Manutenzioni e patrimonio) ,
in persona del suo Dirigente e rappresentante legale p.t., domiciliato
per la carica nella sede del Servizio in Modugno alla via Rossini n. 49,
quivi recandomi e consegnando copia conforme all'originale a
mani di

4) al Comune di Modugno, Corpo di Polizia Locale, in persona del suo
Dirigente e rappresentante legale p.t., domiciliato per la carica nella
sede del Servizio in Modugno alla via G. Maranda n. 52, quivi
recandomi e consegnando copia conforme all'originale a mani di

5) al signor Giuseppe Bruno, residente in Modugno alla via Ravenna 26,
quivi recandomi e consegnando copia conforme all'originale a mani
di

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO



C_F262 - - 1 - 2017-02-21 - 0009589

Prot. Generale n: 0009589

P

Data: 21/02/2017

Ora: 16.19

Classific.



CITTA' DI MODUGNO

Provincia di Bari

SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI

Piazza del Popolo, 16 70026 Modugno tel. 0805865705
affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

MODUGNO 21.02.2017

ALL'AVVOCATURA COMUNALE

SEDE

OGGETTO: ROCCO ALFONSI c/ COMUNE DI MODUGNO. RICORSO AL TAR PUGLIA BARI.

In allegato alla presente si trasmette copia originale del ricorso in oggetto indicato, notificato anche alla Polizia Municipale e restituito dalla medesima in data 21.2. 2017.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
Dott.ssa Angela STRAZIOTA**



(Provincia di Bari)

Servizio 14 - Polizia Locale

UFFICIO PROTOCOLLO

Al Responsabile del Servizio

SEDE

1
DOSSA STRAZIOIA

Oggetto: Trasmissione corrispondenza del giorno: 17 FEB. 2017.

Per opportuna conoscenza, Le trasmetto, in allegato alla presente, la corrispondenza del giorno
17 FEB. 2017 registrata ai numeri di protocollo di seguito elencati: 8823/17-

Distinti saluti.

AOO - Uff. Protocollo

Per ricevuta
(firma per esteso)

28/2/2017 *[Signature]*

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE PER LA PUGLIA-BARI

COPIA

RICORSO

Per il signor **Rocco Alfonsi**, nato a Modugno (Ba) il 09/05/1972
e residente in Modugno alla via Ravenna nn. 28/30 C.F.
LFNRCC72E09F262T rappresentato e difeso dall' Avvocato
Salvatore Basso c.f. BSSSVT71S06A662S, PEC
avvocato.basso@legalmail.it, come da mandato in calce al
presente atto, che indica il numero fax 0805792921 per
comunicazioni ed elettivamente domiciliato presso il proprio
studio legale sito in Bari al Corso Mazzini 134/B

Contro

Il Comune di Modugno, in persona del legale rappresentante p.t.

e, solo ove occorra, nei confronti del signor Giuseppe Bruno

PER LA DECLARATORIA DI NULLITA' PER ELUSIONE
DI GIUDICATO E, COMUNQUE, PER L'ANNULLAMENTO,
PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI EX ART. 55

Avv. Salvatore
PATROCINANTE PRESSO LE MAGIS
Corso Mazzini, 134/B
Tel. 080 5741758
Part. IVA 07975

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
ex art. 4 L. 241/1990

Servizio
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ex art. 5 L. 241/1990

Sig. _____

C.P.A.

- della nota prot. 4059 del 25.01.2017, notificata il 30.01.2017, del III[^] settore Lavori pubblici, servizi, manutenzioni ma a firma del Responsabile del Servizio V[^] LL.PP., arch. Rosalisa Petronelli, con la quale era dichiarata la decadenza e la revoca dell'Autorizzazione per l'esercizio del Passo Carrabile in via Ravenna n. 28, prot. n. 34257 del 15.07.2015, intestato al signor Rocco Alfonsi

- della presupposta nota prot. 69156 del 20.12.2016 del Servizio 4 – Assetto del Territorio del Comune di Modugno, a firma della responsabile arch. Rosalisa Petronelli, ad oggetto: "Scia 222/15 prot. 22306 del 14.05.2015 intestata a Alfonsi Rocco ex art. 22 DPR 380/01, per "Cambio d'uso senza opere di porzione di seminterrato da deposito al fine dell'ottenimento del passo carrabile e frazionamento catastale del nuovo box per un immobile in via Ravenna n. 28/30 – Fg. 25, p.lla 1543 sub 2- comunicazione di decadenza ex art. 23 e 29 DPR 380/01, art. 359 e 481 CP, art. 79 DPR 445/2000 e art. 19 comma 6 L. 241/90", di tutti gli atti e pareri endoprocedimentali finalizzati alla emissione degli atti impugnati e ogni altro atto amministrativo, anche a carattere implicito, di inibizione al

Avv. Salvatore
PATROCINANTE PRESSO LE MAGI
Corso Mazzini, 134/E
Tel. 080 674 1758
Part. IVA 0797

cambio d'uso di cui alla S.C.I.A. prot. 22306/2015 in oggetto e di diniego all'autorizzazione all'ottenimento del Passo Carrabile richiesto con nota prot. 27.066 del 05.06.2015 ed ottenuto giusta autorizzazione prot. n. 34257 del 15.07.2015 nonchè per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere il Passo Carrabile per la propria abitazione sita in Modugno alla via Ravenna 28/30, previo accertamento dell'avvenuto legittimo perfezionamento della S.C.I.A. 22306/2015 e del diritto all'ottenimento al chiesto cambio d'uso, con espressa riserva di richiedere il risarcimento dei danni.

FATTO

Il ricorrente richiedeva in data 03/04/2015 (prot. 15145) al Comune di Modugno l'autorizzazione all'esercizio di un Passo Carrabile, ubicato al civico n. 28 di via Ravenna in Modugno, di pertinenza di un fabbricato per civile abitazione realizzato su un immobile preesistente, come da P. di C. 49/10 del 06.05.2010 nonché SCIA di variante finale n. 22688 del 30/04/2013, dotato di regolare attestazione di agibilità prot. 57268 dell'11.11.2013. E' opportuno premettere che, così come peraltro ampiamente evidenziato nella relativa relazione tecnico-illustrativa allegata alla richiesta di autorizzazione al Passo Carrabile, l'intervento edilizio di cui al P. di C. 49/10 era localizzato, come detto, su un

1
C. G. 1
Avv. Salvato
PATROCINANTE PRESSO LE
Corso Mazzini 13
Tel. 080 5741758
Part. IVA 079

preesistente edificio, oggetto di demolizione e ricostruzione, edificio che era provvisto di un passo carrabile posizionato all'incrocio di via Ravenna con via Bologna, così come si evince dalla planimetria della situazione preesistente.

Tale Passo Carrabile preesistente, nella prima richiesta di P. di C. (pratica 161/2006) fu eliminato, anche e soprattutto per ragioni di sicurezza, salvo poi riproporlo, attraverso una modifica della richiesta di P. di C., sulla base di uno specifico invito in tal senso da parte del Comune conseguente all'esito di una Conferenza di servizi interna, e solo in seguito a tale modifica fu rilasciato da parte del Comune il detto P. di C. 49/2010 del 06.05.2010.

Con successiva Scia in variante n. 186/2013, prot. 22688, il ricorrente, peraltro, decideva di procedere alla realizzazione di un nuovo accesso sulla via Ravenna, in sostituzione di quello preesistente, con inserimento aggiuntivo dell'ingresso pedonale, modificando altresì la destinazione urbanistica dell'originario vano garage in deposito.

Nella relazione tecnica allegata alla detta SCIA 186/2013 l'ing. Cota, del tutto incidentalmente e pur non essendovi tenuto, specificava che la richiesta di modifica della destinazione d'uso in deposito era stata determinata dall'assenza per il nuovo

Og
19019-17
Avv. Salvi
PATROCINANTE PRESSO
Corso Mazzini
Tel. 080 574175
Part. IVA 07



accesso dei requisiti previsti dall'art. 46 del D.P.R. 495/92, non sussistendo l'obbligo di vincolo a parcheggio ex L. 122/89.

Nel corso dell'anno 2015, però, il ricorrente assistito dal medesimo tecnico, Ing. Cota, in seguito ad una rilettura della normativa, della connessa giurisprudenza amministrativa e dello stato dei luoghi, chiedeva l'autorizzazione al Passo Carrabile sul citato nuovo accesso insistente sulla via Ravenna di cui alla Scia 186/2013, in quanto arteria stradale con viabilità a senso unico nonchè con bassa densità di traffico veicolare e pedonale, il tutto come ben esplicitato nella relazione tecnico-illustrativa allegata alla richiesta di autorizzazione al Passo Carrabile, relazione nella quale si precisava che l'accesso era stato dotato di idonei sistemi di segnalazione ottico-acustica (sirena luminosa) e di automazione (apertura telecomandata), onde garantire comunque la sicurezza della circolazione così come previsto dall'art. 46 comma IV^ DPR 495/1992.

Nella detta relazione si precisava, inoltre, che *"a maggior garanzia della sicurezza stradale e pedonale, il corpo di fabbrica è arretrato rispetto alla recinzione posta su via Ravenna, garantendo un'ottima visibilità sia all'autovettura in salita dalla rampa carrabile sia ai pedoni e alle autovetture*

provenienti da via Ravenna, ed inoltre si precisa che la visibilità è ulteriormente garantita in quanto, essendo in prossimità di una curva, si ha una distanza superiore allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima, come richiesto dall'art. 46 c. 2 lett. A) del D.P.R. 495/1992".

Interveniva, invero, da parte del competente Servizio V[^] del Comune di Modugno preavviso di diniego prot. 23079/2015, motivato con la sola circostanza che l'intero immobile a cui accedeva il richiesto passo carrabile risultava essere di categoria catastale A/2; il ricorrente, peraltro, già con apposita SCIA prot. 22306 del 14.05.2015 aveva all'uopo provveduto a richiedere al competente Servizio IV[^] del Comune di Modugno, il frazionamento catastale e il cambio d'uso senza opere da deposito a box della relativa porzione del piano seminterrato, con attribuzione della categoria catastale C/6. Con nota prot. 27062 del 05.06.2015 era regolarmente comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori e certificata, da parte del tecnico incaricato, la rispondenza delle opere a quanto dichiarato nella S.C.I.A. prot. 22306 del 14.05.2015, senza che nelle more fosse intervenuto alcun provvedimento inibitorio. Alla luce di ciò in pari data, 05.06.2015, con istanza protocollata

023
Avv. Saly
PATROCINANTE PRESS
Corso Mazzini
Tel: 080 57417
Part. IVA 0

al n° 27066, il ricorrente rinnovava la richiesta di autorizzazione

all'esercizio del Passo Carrabile sulla via Ravenna.

Con nota del servizio V^ (LL.PP., manutenzioni e patrimonio)

prot. 34.257 del Comune di Modugno era comunicato al

ricorrente il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione in data

15.07.2015 di esercizio di passo carrabile sulla via Ravenna 28 a

firma del responsabile del servizio, arch. Dinoia, e l'Alfonsi

provvedeva al pagamento di quanto dovuto nonché al ritiro ed

alla apposizione sul proprio civico della relativa segnaletica.

Interveniva, però, nota prot. 36624 del 28.07.2015 Servizio 4 –

Assetto del Territorio del Comune di Modugno, anche se

stranamente datata 10.06.2015, ad oggetto: *“sospensione*

efficacia amministrativa della Segnalazione Certificata Inizio

Attività fascicolo 222/2015 – Cambio d'uso senza opere di

porzione del seminterrato da deposito a Box al fine

dell'ottenimento del passo carrabile e frazionamento catastale

del nuovo box”, con la quale si disponeva la sospensione sine die

della SCIA, in quanto l'intervento era in presunto contrasto: *“con*

quanto previsto dal D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 (artt. 44,

46 e 120) “Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo

Codice della Strada”, in merito alla distanza di rispetto di 12 mt.

dall'incrocio più prossimo, cioè via Ravenna con via Bologna.

082:
INTRA
19A
Avv. Salvato
PATROCINANTE PRESSO LFM
Corso Mazzini, 13
Tel. 080 5741788
Part. IVA 079

La illegittimità delle determinazioni assunte costringevano il signor Alfonsi a rivolgersi a Codesto On.le Tar che con sentenza breve n. 1545 del 26.11.2015, e passata in cosa giudicata, annullava il detto provvedimento, rilevando in particolare quanto segue:

rilevato che tra i vizi denunciati viene proposto quello di violazione di legge (art. 19 cit), sotto il profilo della tardività; rilevato che, ai fini della individuazione della data dell'atto, rilevi solo quella del protocollo informatico (e non quella diversa di adozione indicata nell'atto);

rilevato che, in base al protocollo, l'atto impugnato risulta depositato il 28.7.2015;

rilevato che, le difese comunali, pur evidenziando profili ostativi alla presenza del passo carrabile derivante dal cambio di destinazione d'uso senza opere, autorizzato con la SCIA del 14.5.2015, nulla replicano in ordine al profilo di tardività dedotto;

rilevato che il termine decadenziale per l'adozione del provvedimento inibitorio risultava ormai spirato alla data del 28.7.2015, sicchè tale profilo di doglianza risulta fondato; ritenuto che l'atto impugnato non possa neppure qualificarsi come rimozione in autotutela della SCIA, in quanto non si

Avv. Salv.
PATROCINANTE PRESS
Corso Mazzini
Tel. 080 57417
Part. IVA 0

rinvie, nello stesso, alcun elemento che deponga in tal senso;

ritenuto, inoltre, che l'atto impugnato evidenzia profili di contraddittorietà con il parere favorevole all'ottenimento del passo carrabile della P.M. datato 9.7.2015, nonché con il

provvedimento (allo stato non revocato) del 15.7.2015, prot.

34257, di autorizzazione all'esercizio del passo carrabile;

E', però, accaduto che, dopo oltre un anno di silenzio, il Comune

di Modugno, senza alcuna preventiva comunicazione di avvio

del procedimento, con nota prot. 69156 del 20.12.2016 del

Servizio 4 – Assetto del Territorio del Comune di Modugno ad

oggetto: "Scia 222/15 prot. 22306- del 14.05.2015 intestata a

Rocco Alfonsi ex art. 22 DPR 380/2001" statuiva quanto segue:

considerato che la formazione del titolo edilizio

conseguente alla Scia in oggetto, è viziata dalla

insussistenza dei requisiti, autocertificati ed asseverati,

in quanto le opere in oggetto sono in contrasto con

quanto previsto dal DPR 495 del 16 Dicembre 1992

(artt. 44, 46 e 120) "Regolamento di esecuzione ed

attuazione del nuovo Codice della Strada" e s.m.i. in

merito alla distanza di rispetto di 12 mt. all'incrocio più

Avv. Salvato
PATROCINANTE PRESSO LE M
Corso Mazzini, 13
Tel. 080 5741758
Part. IVA 079

prossimo” considerato quanto già dichiarato dall’Ing.

Delio Luca Cota, nella relazione allegata alla Scia n.

186/2013 in atti al n. prot. 22688 del 30.04.2013:

“Si precisa in merito all’accesso carrabile, che essendo

stata mutata la posizione del preesistente accesso e non

avendo, il nuovo ingresso, i requisiti dell’art. 46 del

DPR 495/92, si modificherà la destinazione del locale

accessibile dalla rampa da garage a deposito, non

sussistendo l’obbligo di vincolo a parcheggio ex l.

122/89”.

Inoltre

Dato atto che, trattandosi di false dichiarazioni rese, la

PA è legittimata in ogni tempo all’adozione di

provvedimenti sanzionatori e repressive di attività

realizzate giusta SCIA, ai sensi dell’art. 19 L. 241/1990

DISPONE

La decadenza della Scia n. 222/2015 prot 22306 del

07
III 198
1914.
S. Avv. - Sal
PATROCINANTE PRES
Corso Mazzin
Tel. 080 5741
Part. IVA (

ERIORI
SARI
2921
14/05/2015

*con conseguente ripristino dello stato dei
luoghi ex ante.....”.*

Con successiva nota prot. 4059 del 25.01.2017, notificata il 30.01.2017, del III^a settore Lavori pubblici, servizi, manutenzioni ma, per ragioni ignote, a firma del Responsabile del Servizio V^a LL.PP., arch. Rosalisa Petronelli, era altresì dichiarata la decadenza e la revoca dell'Autorizzazione per l'esercizio del Passo Carrabile in via Ravenna n. 28, prot. n. 34257 del 15.07.2015, invero con motivazione parzialmente diversa e cioè:

considerato che la SCIA prot. n. 22306 del 14/05/2015 risulta essere in contrasto con il P. di C. 49/2010 rilasciato in data 06.05.2010 nel quale si riporta la seguente dicitura “considerata la C.S.I. regolarmente riunitasi il giorno 07.10.2009 e conseguenziale verbale in atti prot. n. 53064 del 13.10.2009 che per quanto riguardava la pratica in questione stabiliva quanto segue: omissis...

“il progetto evidenzia l'esistenza di un Passo Carrabile ante legem e non risulta esaminabile alla luce della intervenuta normativa del 1992 che diversamente risulterebbe immediatamente applicabile nel caso di modifica di ubicazione

174
C
Avv. Salva
PATROCINANTE PRESSO L
Corso Mazzini, 1
Tel. 080 5741758
Part. IVA 07

5
ERIORI
BARI
2921
7

in data 20.12.2016 con provvedimento prot. N 69156, il Servizio 4-Assetto del Territorio, ha disposto la decadenza della S.C.I.A. edilizia prot. n. 22306 del 14.05.2015 e il conseguente ripristino dello stato dei luoghi, in quanto le opere oggetto della SCIA risultano in contrasto con il P. di C. n. 49/2010 e il DPR n. 495/1992:

con la decadenza della innanzi indicata SCIA vengono meno i presupposti per la permanenza della autorizzazione all'esercizio del passo carrabile di via Ravenna n. 28, rilasciata al sig. Alfonsi Rocco.

Con il medesimo provvedimento si disponeva il ripristino dello stato dei luoghi del relativo marciapiede.

Occorre, però, subito chiarire che la stessa grave accusa mossa al ricorrente ed al di lui progettista di aver proceduto a effettuare delle false dichiarazioni è del tutto infondata in punto di fatto e in diritto, in quanto:

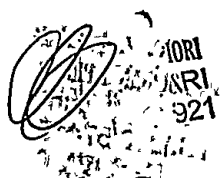
il parere negativo della C.S.I. interna del 13.10.2009, emesso nell'ambito della istruttoria sfociata con il rilascio del P. di C. 49/2010 e citato nella nota prot. 4059 del 25.01.2017, del III^ settore di revoca del Passo Carrabile, è relativo al vecchio e preesistente Passo Carrabile sito all'incrocio tra via Ravenna e via Bologna;

con la Scia n. 186/2013 l'ing. Cota ha solo affermato, del tutto incidentalmente e pur non essendo obbligato a farlo, che il nuovo ingresso in oggetto sito sulla sola via Ravenna non aveva i requisiti di cui all'art. 46 del DPR 495/1992 e che, pertanto, l'originario vano garage sarebbe stato destinato a deposito.

Successivamente, però, in data 03/04/2015, giusta nota prot. 15145, il ricorrente, assistito dal medesimo ing. Cota, sulla base di una nuova e approfondita valutazione della normativa di settore, richiedeva del tutto legittimamente al competente servizio V^ del Comune di Modugno l'autorizzazione all'esercizio di un Passo Carrabile, spiegando le ragioni giuridiche e pratiche nonché gli accorgimenti tecnici sulla base dei quali si riteneva in realtà pienamente assentibile e, quindi, si richiedeva il rilascio del contestato Passo Carrabile.

Sulla base, poi, di espressa richiesta del competente servizio V^

190.19
15.11
Avv. Salvato
PATROCINANTE PRESSO 1E M.
Corso Mazzini, 134
Tel. 080 5741758 - 1
Part. IVA 0797



del Comune di Modugno, prima verbale e poi scritta (cfr. nota

prot. 23079/2015), il ricorrente a mezzo del proprio tecnico

richiedeva al servizio IV del Comune di Modugno il

frazionamento catastale e il cambio d'uso senza opere da

deposito a box della relativa porzione del piano seminterrato con

attribuzione della categoria catastale C/6, mutamento, si legge

nella Scia 222/15 prot. 22306 del 14.05.2015, espressamente

“volto ad incrementare la dotazione di standard a parcheggio”;

Oltre tutto, la “descrizione sintetica dell'intervento” riportata

nella detta Scia n. 222/2015 prot. 22306 del 14/05/2015,

specifica espressamente, tra l'altro, la finalità del ricorrente di

ottenere il passo carrabile per il nuovo box, finalità richiamata

nell'oggetto della nota prot. 69156 del 20.12.2016.

Non si è, quindi, certamente in presenza di una “falsa

rappresentazione della realtà”, che è il presupposto necessario

perché si possa parlare di “dichiarazione falsa” all'interno della

SCIA, né si può seriamente ritenere che la Scia del 2015

rappresenti una falsa dichiarazione solo perché nella Scia del

2013 il tecnico del ricorrente aveva dichiarato, del tutto

incidentalmente e superfluamente, che il nuovo ingresso non

avesse i requisiti dell'art. 46 del DPR 495/92.

A ciò aggiungasi che tale dichiarazione del 2013 non può certo

rappresentare un vincolo permanente ed una immodificabile autolimitazione a carico del ricorrente, che, invece, dopo aver meglio approfondito la problematica con il proprio tecnico, ha del tutto legittimamente ed in ossequio alla normativa, come interpretata dalla giurisprudenza (come diffusamente si vedrà nel VI e VII motivo di ricorso), proposto ai competenti servizi una richiesta di Passo Carrabile e connessa Scia di cambio di destinazione d'uso ben ancorata e conforme alle attuali normative.

Le determinazioni assunte sono, pertanto, palesemente illegittime nei presupposti in fatto e nelle conclusioni in diritto oltre che adottate in clamorosa violazione del giusto procedimento nonché del giudicato di cui alla sentenza di Codesto On.le Tar n. 1545/2015 e se ne chiede, pertanto, la declaratoria di nullità e/o l'annullamento per i seguenti motivi in

DIRITTO

**1. VIOLAZIONE ARTT. 7, 8 E SS. L. 241 DEL 07.08.1990 –
– VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL
PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO - ECCESSO DI POTERE
PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE.**

Primo palese vizio di illegittimità di tutti gli atti impugnati è

11/06/14
14/12/14
15/01/15

Avv. Sa
PATROCINANTE PRE
Corso Mazzini
Tel. 080 5741
Part. IVA



rappresentato dalla omessa comunicazione di avvio del
procedimento, con conseguente clamorosa totale omissione del
contraddittorio con il diretto interessato, comunicazione invece
prevista a pena di illegittimità ai sensi degli artt. 7 e ss. della L.
241/1990.

Ed infatti, proprio per la natura dei provvedimenti impugnati,
che si pongono quale decadenza e revoca dell'implicito assenso
all'intervento di cui alla S.C.I.A. prot. 22306 del 14.05.2015,
certificato con statuizione passata in giudicato da Codesto On.le
Tar con la richiamata sentenza 1545/2015, e della
conseguenziale revoca della già concessa autorizzazione-al Passo
Carrabile, era assolutamente necessaria la comunicazione di
avvio del procedimento, trattandosi di attività pacificamente non
vincolata, in linea con la costante giurisprudenza amministrativa
in materia, considerando altresì l'affidamento ingeneratosi nelle
more nel ricorrente.

Il ricorrente, inoltre, avrebbe potuto certamente fornire un
rilevante ed utile contributo partecipativo in fatto ed in diritto,
idoneo a mutare l'esito del procedimento, come si vedrà infra,
con conseguente chiara illegittimità degli atti impugnati.

2. - NULLITA' DEGLI ATTI IMPUGNATI EX ART. 21
SEPTIES L. 241/1990 PER ELUSIONE DEL GIUDICATO

Avv. Sa
PATROCINANTE PR
Corso Mazz
Tel. 080 574
Part. IVA

12

13

14

15

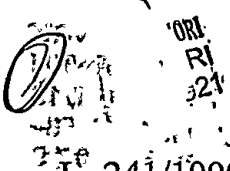
 DI CUI ALLA SENTENZA DEL TAR PUGLIA BARI

**1545/2015 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
ART. 23 DPR 380/2001 E L. 241/1990, ARTT. 19 E 21
NONIES.**

Gli impugnati provvedimenti, per stessa espressa affermazione della P.A., non si pongono affatto quale atti di autotutela, bensì quali provvedimenti di “decadenza e revoca”; ed allora è del tutto evidente che gli stessi si pongono in chiaro contrasto con la statuizione, coperta da giudicato, di Codesto On.le Tar 1545/2015, che ha invece espressamente accertato il definitivo consolidamento degli effetti della S.C.I.A. prot. 22306 alla data del 15.07.2015, con conseguente nullità per elusione di giudicato e, comunque, illegittimità e annullabilità, della nota prot. 69156 del 20.12.2016 del Servizio 4 – Assetto del Territorio del Comune di Modugno e della successiva e connessa nota prot. 4059 del 25.01.2017 di revoca del Passo Carrabile, che espressamente richiama, invece, a proprio supporto la detta nota prot. 69156 di decadenza della Scia del 2015.

Ad ogni buon conto si ribadisce che, così come emerge inequivocabilmente dalla minuziosa rappresentazione in fatto, il termine per l'adozione di provvedimenti inibitori della SCIA ex

1901
15
- **Avv. S.**
PATROCINANTE
Corso Mazzini
Tel. 080 571
Part. N.

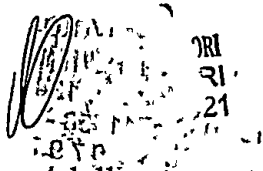

L. 241/1990, artt. 19 e DPR 380/2001, art. 23, nonché lo stesso termine di 18 mesi di cui all'art. 21 nonies della L. 241/1990, erano abbondantemente decorsi al momento della adozione degli atti oggi impugnati, con conseguente illegittimità degli stessi.

**3. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO -
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 23 DPR
380/2001 E L. 241/1990, ARTT. 19 E 21 SEPTIES E
NONIES.**

E' del tutto evidente, inoltre, lo sviamento dell'azione amministrativa, atteso che il riferimento alla presunta ma, come si è visto e si vedrà, insussistente "falsa dichiarazione", riferimento contenuto nella nota prot. 69156 del 20.12.2016 del Servizio 4 – Assetto del Territorio del Comune di Modugno, è stato in realtà strumentalmente ed illegittimamente utilizzato dalla P.A. solo ed unicamente per potersi impropriamente "rimettere in termini", e poter nuovamente annullare o, comunque, revocare gli effetti della Scia in oggetto, sulla base, peraltro, di motivazioni del tutto infondate anche nel merito, come si vedrà infra nei motivi VI[^] e VII[^].

Il tutto, però, è avvenuto in sostanziale e palese violazione dei termini ex L. 241/1990, art. 19 e DPR 380/2001, art. 23, nonché

Avv. Salvato
PATROCINANTE PRESSO LEI
Corso Mazzini 13
Tel. 080 5741758 -
Part. IVA 079

 dello stesso termine di 18 mesi di cui all'art. 21 nonies della L.

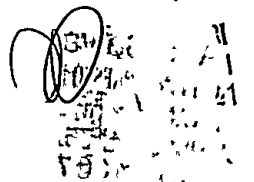
241/1990, termini invece abbondantemente decorsi, come appena sopra esplicitato nel II^ motivo di censura, oltre che all'evidente fine di eludere il giudicato di cui alla sentenza di Codesto On.le Tar 1545/2015, con conseguente illegittimità, anche sotto tale profilo, degli atti impugnati.

4. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI E DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 23 DPR 380/2001 E L. 241/1990, ARTT. 19 E 21 SEPTIES E NONIES.

Con specifico riferimento alla nota prot. 69156 del 20.12.2016 del Servizio 4 – Assetto del Territorio del Comune di Modugno, nessuna “falsa dichiarazione” è stata resa dal ricorrente e dal di lui tecnico, così come già chiarito in punto di fatto.

Al di là, infatti, della circostanza che, con riferimento alla richiesta di cambio di destinazione d'uso di cui alla Scia del 2015, nessuna norma richiedeva che il tecnico del ricorrente precisasse al IV^ settore lo scopo di tale cambio d'uso, resta ferma la innegabile circostanza che l'oggetto di detta Scia era

Avv. Salvatore
PATROCINANTE PRESSO LE MI
Corso Mazzini, 134
Tel. 080 5741758 - 1
Part. IVA 0797


chiaramente individuato nel cambio d'uso da deposito a box
all'espresso e dichiarato fine di incrementare la dotazione di
standard a parcheggio e tale scopo era altresì espressamente
ribadito nella c.d. "descrizione sintetica dell'intervento".

Tutto ciò necessariamente e logicamente presuppone l'utilizzo a
parcheggio dell'immobile ed il tecnico del ricorrente, ing. Cota,
lo ha, ovviamente, dato per scontato e presupposto allorchè ha
inoltrato la detta Scia prot. 22306 del 14.05.2015.

Non si è, quindi, certamente in presenza di una "falsa
rappresentazione della realtà", che è il presupposto necessario
perchè si possa parlare di "dichiarazione falsa" all'interno della
SCIA.

Né si può seriamente ritenere che la Scia del 2015 rappresenti
una falsa dichiarazione solo perché nella Scia del 2013 il tecnico
del ricorrente aveva dichiarato, del tutto incidentalmente e
superfluamente, che il nuovo ingresso non aveva i requisiti
dell'art. 46 del DPR 495/92, atteso che nella nuova e
sopravvenuta richiesta effettuata al competente servizio V[^] e già
ampiamente riportata, aveva esplicitamente affrontato e
approfondito la problematica in fatto ed in diritto, spiegando le
ragioni che legittimavano l'Alfonsi a tale nuova richiesta,

300
REG. SUPERIORI
128 BARI
00579021
06.07.2017

indicando altresì gli accorgimenti tecnici che rendevano sicuro l'accesso.

Ed infatti è del tutto evidente che tale dichiarazione di cui alla Scia del 2013 non può certo rappresentare un vincolo permanente a carico del ricorrente, che, invece, dopo aver meglio approfondito la problematica con il proprio tecnico, ha del tutto legittimamente proposto al competente V[^] servizio una richiesta di Passo Carrabile ben ancorata e conforme alle attuali normative e, comunque, lo si ripete, non si è certo in presenza di una falsa dichiarazione, con conseguente illegittimità, anche sotto tale profilo, degli atti impugnati per carenza dei presupposti.

**5. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA',
TRAVISAMENTO DEI FATTI, ERRONEITA' DEI
PRESUPPOSTI E DIFETTO DI ISTRUTTORIA -
INCOMPETENZA.**

Altrettanto illegittima è la (diversa) motivazione indicata nella nota prot. 4059 del 25.01.2017 del III[^] settore, con la quale era dichiarata la decadenza e la revoca dell'Autorizzazione per l'esercizio del Passo Carrabile in quanto: *"la SCIA prot. n. 22306 del 14/05/2015 risulta essere in contrasto con il P. di C. 49/2010 rilasciato in data 06.05.2010"*.

Avv. PATROCINANTE
Corso Ma
Tel. 080 5
Part. 1

RI
21

Come già, infatti, più volte spiegato, il parere negativo della C.S.I. interna del 13.10.2009, emesso nell'ambito della istruttoria sfociata con il rilascio del P. di C. 49/2010 e citato nella nota prot. 4059 del 25.01.2017, del III^ settore di revoca del Passo Carrabile, è relativo al vecchio e preesistente Passo Carrabile sito all'incrocio tra via Ravenna e via Bologna e tale circostanza, inoltre, non era e non è certamente idonea ad impedire le ulteriori legittime richieste di poi avanzate dal ricorrente, come invece ritenuto dal Comune di Modugno.

E', pertanto, evidente l'inconferenza ed inconsistenza giuridica della opposta motivazione, peraltro a firma dell'arch. Rosalisa Petronelli, che è la stessa firmataria del provvedimento di decadenza della Scia, quale Responsabile del Servizio IV^.

A tal proposito altrettanto singolare ed inspiegabile è la circostanza che la nota prot. 4059 del 25.01.2017, pur emessa dal III^ settore Lavori pubblici, servizi, manutenzioni, rechi invece la firma del Responsabile del Servizio V^ LL.PP., arch. Rosalisa Petronelli, con conseguente illegittimità, anche sotto tale profilo, di detta nota 4059.

Aggiungasi che nessun marciapiede ha subito intervento di variazione e trasformazione, come risulta in tutta la

Q. 21
21

documentazione ed in particolare in quella di cui alla SCIA n. 222/15, ove l'intervento era pure dichiarato "senza opere" e, quindi, anche l'ordine di ripristino del precedente marciapiede di cui agli atti impugnati è del tutto illegittimo.

**6. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 46 E 44
DPR 495 DEL 16.12.1992 - VIOLAZIONE DEL D. LGS.
285/1992 - CODICE DELLA STRADA - ECCESSO DI
POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TOTALE
ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI.**

Le già gravi anomalie procedurali sopra elencate, sono ancor più rilevanti nella loro illegittimità ove solo si consideri la totale infondatezza nel merito della contestazione e la erronea e strumentale lettura data alla normativa in oggetto, in relazione allo stato dei luoghi, così come ben rappresentata sia dalle planimetrie che dagli estratti di "google.maps" che si depositeranno in giudizio, ed alla ben diversa lettura della legge data dalla costante e specifica giurisprudenza amministrativa.

Ed infatti l'art. 44 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, ai fini dell'articolo 22 del Codice della Strada, definisce per accessi, tra l'altro, le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico (comma 1) - tra gli accessi di cui poc'anzi,

vale la definizione di intersezione di cui all'articolo 3 del CdS, articolo che definisce “area di intersezione” la parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico, ma non è certamente il caso di specie, così come chiaramente risulta dalla Relazione illustrativa alla richiesta di Passo Carrabile e dalla relativa documentazione fotografica.

24

Avv. Salv
PATROCINANTE PRESS
Corso Mazzini
Tel. 080 574173
Part. IVA 0

12 12 12

12 12 12

Poiché, però, l'immobile oggetto della variazione in S.C.I.A. è ubicato in Modugno in via Ravenna civ. 28, avendo il più vicino incrocio in via Bologna ed essendo entrambe le strade a senso unico, detto incrocio non serve da intersezione di due o più correnti di traffico ma svolge la funzione di diramazione dell'unico flusso veicolare di fatto esistente e permesso e, pertanto, l'art. 46 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 non può essere applicato al caso di specie, come invece ritenuto dalla P.A..

L'art. 46 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 non è, pertanto, applicabile alla fattispecie concreta, relativamente al comma "2.a)", circa il rispetto dei 12 metri dalle intersezioni, **perché non trattasi di intersezione, come già illustrato innanzi e**, peraltro, in osservanza dello stesso comma, l'accesso di cui trattasi è in ogni caso ben visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima, essendo molto ampio il punto di diramazione di via Bologna su via Ravenna. E', pertanto, evidente la illegittimità anche nel merito degli atti impugnati.

**7.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 46 E 44
DPR 495 DEL 16.12.1992 – VIOLAZIONE DEL D. LGS.**

022/19
Avv. Salvat
PATROCINANTE PRESSO LI
Corso Mazzini, 1
Tel. 080/5741758
Part. IVA 07

**285/1992, CODICE DELLA STRADA, VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE L. 122/1989 – VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITA' – VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE ART 3 L. 241/1990 - ECCESSO DI
POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E
ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETA' ED
INCOMPETENZA.**

Nella improbabile ipotesi in cui non si ritenessero fondate ed assorbenti le precedenti censure, l'attività provvedimentale del Comune di Modugno sarebbe ugualmente illegittima, non avendo in alcun modo tenuto conto di tutte le circostanze in fatto ed in diritto, indicate nella relazione tecnico-illustrativa allegata alla richiesta di autorizzazione al Passo Carrabile. In perfetta osservanza, infatti, dell'art. 46 del DPR 495/1992, comma "4", il ricorrente, come ben esplicito nella più volte citata relazione illustrativa, aveva comunque attivato un sistema di apertura automatica del cancello che delimitava l'accesso stesso, attese le obiettive impossibilità costruttive e, comunque, le gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata che rendevano impossibile arretrare l'accesso all'immobile dell'Alfonsi.

Avv. Salva
PATROCINANTE PRESSO
Corso Mazzini, 1
Tel. 080 5741758
Part. IVA 079

10 10, 10

10 10 10

Di tanto, però, il Comune non ha tenuto conto negli impugnati provvedimenti.

Ma v'è di più, non avendo il Comune di Modugno tenuto in alcun conto la circostanza che, come già precisato in punto di fatto, sul preesistente edificio, oggetto da parte del ricorrente di intervento di demolizione e ricostruzione, era già localizzato un passo carrabile, posizionato però all'incrocio di via Ravenna con via Bologna, come si evince dalla planimetria della situazione preesistente e dalla tassa di occupazione di suolo pubblico; il mantenimento, però del passo carrabile esistente si poneva in evidente contrasto con la circolazione veicolare e pedonale, così come bene evidenziato nella relazione tecnico-illustrativa allegata alla richiesta di autorizzazione al Passo Carrabile, e per tale motivo si era richiesta l'ubicazione di tale Passo Carrabile sulla via Ravenna, in quanto arteria con viabilità a senso unico e con bassa densità di traffico veicolare e pedonale. Il comma VI[^] dell'art. 46, infatti, prevede testualmente che: *"I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del codice"* .

033
Avv. Salv.
PATROCINANTE PRESSO
l. Corso Mazzini
Tel. 080 574175
Part. IVA 01

Avv. S.
PATROCINANTE P.
Corso Mazz
Tel. 080 574
Part. IVA .

A sua volta il comma IX^a dell'art. 22 del d. lgs 285-1992,

Codice della Strada, prevede che: *"Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse"*.

Il Comune di Modugno, nonostante le chiare previsioni normative appena citate e ben evidenziate nella relazione tecnico-illustrativa, in entrambi gli impugnati provvedimenti si è asetticamente ed immotivatamente limitato ad eccepire la mancata osservanza della distanza di rispetto di 12 mt. dal (presunto) incrocio più prossimo, senza in alcun modo considerare la preesistenza del Passo Carrabile, la conformazione

Avv. Sal
PATROCINANTE PRE
Corso Mazzini
Tel. 080 574
Part. IVA

dei luoghi e la possibilità, quindi, di concedere comunque il cambio d'uso e la conseguente autorizzazione al Passo Carrabile richiesta.

In altri termini il Comune di Modugno, anche in relazione al rilevante interesse pubblico che, così come sancito dalla L. 122/1989, la normativa nazionale attribuisce ai parcheggi pertinenziali, doveva tener in debito conto la possibilità di autorizzare comunque, ai sensi del comma VI[^] dell'art. 46, DPR 495/1992 e 22, comma XI[^], Codice della Strada, il chiesto cambio d'uso e Passo Carrabile, anche perché espressamente richiesto ed evidenziato nella relazione tecnico-illustrativa allegata alla richiesta di autorizzazione al Passo Carrabile, ed invece l'Amministrazione non ha in alcun modo considerato tale possibilità o comunque non ha in alcun modo motivato negli atti impugnati il perché non ne ha tenuto conto. Ciò è ancora più grave ove solo si consideri il **palese contrasto con il parere preventivo (e favorevole) espresso con nota prot. 33395 del 09/07/2015 dal Corpo di Polizia Locale**, parere richiesto ai fini del rilascio di autorizzazione all'esercizio del Passo Carrabile ed allegato al relativo permesso prot. 34257 del 15/07/2015, ove testualmente si afferma: ***"come da elaborato grafico allegato in domanda, per quanto di competenza si***

E' evidente, anche alla luce dell'evidente fumus boni iuris che caratterizza il ricorso, il danno grave ed irreparabile che subisce il ricorrente, che già da diversi mesi utilizza il Passo Carrabile in oggetto per parcheggiare la propria automobile nel relativo box, dalla esecuzione degli atti impugnati, sia in relazione 1) all'ubicazione dell'immobile, in zona ad alta densità abitativa e priva di parcheggi, come emerge sia dalle planimetrie che dagli estratti tratti da "Google.maps", circostanze che rendono oltremodo difficoltoso per il ricorrente parcheggiare la

022
Avv. Salvatore
PATROCINANTE PR. 330 LEM
Corso Mazzini 134
Tel. 080 574258 -
Part. IVA 079

propria automobile nelle vicinanze dell'abitazione; 2) allo stesso

interesse pubblico che, come sancito dalla L. 122/1989, la normativa nazionale attribuisce ai parcheggi pertinenziali; 3) alla estrema difficoltà se non proprio impossibilità di quantificare e, quindi, garantire, all'esito del giudizio di merito, una tutela risarcitoria, comunque assolutamente inidonea e insufficiente a soddisfare le legittime aspettative del ricorrente; 4) alle stesse spese già sopportate dal ricorrente per la preparazione sia della pratica amministrativa che dello stesso Passo Carrabile, avendo, per esempio, lo stesso già attivato un sistema di apertura automatica del cancello che delimita l'accesso stesso; 5) l'evidente e rilevante perdita di valore che sin da subito subisce l'immobile per l'assenza di un box auto e connesso Passo Carrabile.

Attesa la presenza del fumus boni iuris, si chiede pertanto la sospensione degli atti impugnati, e, comunque, l'adozione delle misure cautelari ritenute più idonee sino alla definizione nel merito.

Pertanto

SICHIEDE

la declaratoria di nullità e, comunque, l'annullamento degli atti

Off.
Avv. Salvatore
PATROCINANTE PRESSOLE
Corso Mazzini, 13
Tel. 080 5741758
Part. IVA 075

13 14 15

16 17 18

016/102330
1-8251472 080-1
2020 AVI

impugnati, nota prot. 4059 del 25.01.2017, notificata il 30.01.2017, del III^ settore Lavori pubblici, servizi, manutenzioni del Comune di Modugno e della presupposta nota prot. 69156 del 20.12.2016 del Servizio 4 - Assetto del Territorio del Comune di Modugno nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale nonché l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere il Passo Carrabile per la propria abitazione sita in Modugno alla via Ravenna 28/30, previo accertamento dell'avvenuto perfezionamento della S.C.I.A. 22306/2015 e comunque del diritto all'ottenimento della autorizzazione al chiesto cambio d'uso, con espressa riserva di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima attività amministrativa, con ogni statuizione consequenziale sulle spese di giudizio ed onorari di difesa.

Ai fini del contributo unificato atti giudiziari, si dichiara che il presente giudizio, di valore indeterminato, è soggetto al C.U. di € 650,00.

Bari, 14/02/2017

Avv. Salvatore Basso

AVV
CORPO 15
32

11^a Avv. Salv
PATROCINANTE PRESS
Corso Mazzini
Tel. 080 574174
Part. IVA 0

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Avv. S.
PATROCINANTE P.
Corso Mazz
Tel. 080 574
Part. IVA .

BA
ISTR
B
ax 0
16160727

MANDATO: io sottoscritto Rocco Alfonsi, nato a Modugno

(Ba) il 09/05/1972 e ivi residente alla via Ravenna nn. 28/30

C.F. LFNRRCC72E09F262T conferisco il mandato di

rappresentarmi e difendermi nel giudizio di cui al presente

ricorso al Tar Puglia Bari contro il Comune di Modugno, in

persona del legale rappresentante pro tempore, all' Avv.

Salvatore Basso, c.f. BSSSVT71S06A662S, del foro di Bari,

con ogni più ampia facoltà di legge, nessuna esclusa,

autorizzandolo al trattamento dei relativi dati personali, anche

in relazione agli adempimenti del processo amministrativo

telematico, con promessa di rato e valido ed eleggendo

domicilio nel suo studio in Bari al Corso Mazzini 134 B

Bari, li 14.02.2017

Rocco Alfonsi

Rocco Alfonsi

E' autentica la firma

Avv. Salvatore Basso

Salvatore Basso

eB
ISTR
/B 7012
Fax 080 5792
75160727
atore BASSO
LE MAGISTRATURE SUPERIORI
134/B - 70123 BARI
i8 - Fax 080 5792921
7975160727

Avv. Salvat
PATROCINANTE PRESSO LE IS
Corso Mazzini 4/36
Tel. 080 5741758
Part. IVA 0729

1978-01-27
18 - Fax 080 570551
13-118 - 70123 BARI
12-118 - 70123 BARI
15-118 - 70123 BARI
16-118 - 70123 BARI
17-118 - 70123 BARI
18-118 - 70123 BARI
19-118 - 70123 BARI
20-118 - 70123 BARI

NOTIFICAZIONE: addì a richiesta del signor Rocco Alfonsi e,
ove occorra, dell' Avv. Salvatore Basso, io sottoscritto Ufficiale
Giudiziario della Corte di Appello di Bari, ho notificato il ricorso
al Tar Puglia Bari che precede:

1. al Comune di Modugno, in persona del suo legale
rappresentante p.t., domiciliato per la carica nella Casa
comunale, alla Piazza del Popolo n. 16, Modugno, quivi
recandomi e consegnando copia conforme all'originale a
mani di

2. al Comune di Modugno, Servizio 4^-Assetto del
Territorio, in persona del suo Dirigente e rappresentante
legale p.t., domiciliato per la carica nella sede del Servizio
in Modugno alla via Rossini n. 49, quivi recandomi e
consegnando copia conforme all'originale a mani di

3. al Comune di Modugno, Servizio III^- (Lavori Pubblici,
servizi, manutenzioni) , in persona del suo Dirigente e
rappresentante legale p.t., domiciliato per la carica nella
sede del Servizio in Modugno alla via Rossini n. 49, quivi

Avv. Salvatore
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE
Corso Mazzini, 134/
Tel. 080.5741758
Part. IVA 0.719.71

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)

7

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)

recandomi e consegnando copia conforme all'originale a
mani di

4. al Comune di Modugno, Corpo di Polizia Locale, in
persona del suo Dirigente e rappresentante legale p.t.,
domiciliato per la carica nella sede del Servizio in
Modugno alla via G. Maranda n. 52, quivi recandomi e
consegnando copia conforme all'originale a mani di ⁷²

Debo lto, in l'edea

16/02/11

CORTE DI APPELLO BARI
UFFICIALE GIUDIZIARIO E3
Dr. Fabrizio Ingletto

5. ove occorra al Comune di Modugno, Servizio ^{V^}, in
persona del suo Dirigente e rappresentante legale p.t.,
domiciliato per la carica nella sede del Servizio in
Modugno alla via Rossini n. 49, quivi recandomi e
consegnando copia conforme all'originale a mani di

6. ove occorra al signor Giuseppe Bruno, residente in
Modugno alla via Ravenna 26, quivi recandomi e
consegnando copia conforme all'originale a mani di

NO. 20
BARI
JAN 2017
JAN 2017
JAN 2017

2104
15 FEB. 2017

215/17
22/3/2017

Avv. Salvatore BASSO
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
Corso Mazzini, 134/B - 70123 BARI
Tel. 080 5741758 - Fax 080 5792921
Part. IVA 07975160727

7
Sindaco
Vice Sindaco
Segretario Comunale
Reg. Sent. 5
Pres. Sem. 5
Cesp. Polit. locale
Aut. cat. ne
Aff. gen. ne
16/02/2017 Jlu

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA PUGLIA-BARI**

RICORSO

Per il signor **Rocco Alfonsi**, nato a Modugno (Ba) il 09/05/1972

e residente in Modugno alla via Ravenna nn. 28/30 C.F.

LFNRCC72E09F262T rappresentato e difeso dall' Avvocato

Salvatore Basso c.f. BSSSVT71S06A662S, PEC

avvocato.basso@legalmail.it, come da mandato in calce al

presente atto, che indica il numero fax 0805792921 per

comunicazioni ed elettivamente domiciliato presso il proprio

studio legale sito in Bari al Corso Mazzini 134/B

Contro

Il Comune di Modugno, in persona del legale rappresentante p.t.

e, solo ove occorra, nei confronti del signor Giuseppe Bruno

PER LA DECLARATORIA DI NULLITA' PER ELUSIONE

DI GIUDICATO E, COMUNQUE, PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI EX ART. 55

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO
C.F.262 - - 1 - 2017-02-16 - 0008622
Prot. Generale n: 0008622 A
Data: 16/02/2017 Ora: 12.00
Classific.:
16/02/2017 Jlu

- della nota prot. 4059 del 25.01.2017, notificata il 30.01.2017, del III^ settore Lavori pubblici, servizi, manutenzioni ma a firma del Responsabile del Servizio V^ LL.PP., arch. Rosalisa Petronelli, con la quale era dichiarata la decadenza e la revoca dell'Autorizzazione per l'esercizio del Passo Carrabile in via Ravenna n. 28, prot. n. 34257 del 15.07.2015, intestato al signor Rocco Alfonsi

- della presupposta nota prot. 69156 del 20.12.2016 del Servizio 4 – Assetto del Territorio del Comune di Modugno, a firma della responsabile arch. Rosalisa Petronelli, ad oggetto: "Scia 222/15 prot. 22306 del 14.05.2015 intestata a Alfonsi Rocco ex art. 22 DPR 380/01, per "Cambio d'uso senza opere di porzione di seminterrato da deposito al fine dell'ottenimento del passo carrabile e frazionamento catastale del nuovo box per un immobile in via Ravenna n. 28/30 – Fg. 25, p.lla 1543 sub 2- comunicazione di decadenza ex art. 23 e 29 DPR 380/01, art. 359 e 481 CP, art. 79 DPR 445/2000 e art. 19 comma 6 L. 241/90", di tutti gli atti e pareri endoprocedimentali finalizzati alla emissione degli atti impugnati e ogni altro atto amministrativo, anche a carattere implicito, di inibizione al

2

Avv. Salvatore
PATROCINANTE PRESSO LE MA
Corso Mazzini, 134/
Tel. 080 5741758 - F
Part. IVA 0797

cambio d'uso di cui alla S.C.I.A. prot. 22306/2015 in oggetto e di diniego all'autorizzazione all'ottenimento del Passo Carrabile richiesto con nota prot. 27.066 del 05.06.2015 ed ottenuto giusta autorizzazione prot. n. 34257 del 15.07.2015 nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere il Passo Carrabile per la propria abitazione sita in Modugno alla via Ravenna 28/30, previo accertamento dell'avvenuto legittimo perfezionamento della S.C.I.A. 22306/2015 e del diritto all'ottenimento al chiesto cambio d'uso, con espressa riserva di richiedere il risarcimento dei danni.

FATTO

Il ricorrente richiedeva in data 03/04/2015 (prot. 15145) al Comune di Modugno l'autorizzazione all'esercizio di un Passo Carrabile, ubicato al civico n. 28 di via Ravenna in Modugno, di pertinenza di un fabbricato per civile abitazione realizzato su un immobile preesistente, come da P. di C. 49/10 del 06.05.2010 nonché SCIA di variante finale n. 22688 del 30/04/2013, dotato di regolare attestazione di agibilità prot. 57268 dell'11.11.2013. E' opportuno premettere che, così come peraltro ampiamente evidenziato nella relativa relazione tecnico-illustrativa allegata alla richiesta di autorizzazione al Passo Carrabile, l'intervento edilizio di cui al P. di C. 49/10 era localizzato, come detto, su un

preesistente edificio, oggetto di demolizione e ricostruzione, edificio che era provvisto di un passo carrabile posizionato all'incrocio di via Ravenna con via Bologna, così come si evince dalla planimetria della situazione preesistente.

Tale Passo Carrabile preesistente, nella prima richiesta di P. di C. (pratica 161/2006) fu eliminato, anche e soprattutto per ragioni di sicurezza, salvo poi riproporlo, attraverso una modifica della richiesta di P. di C., sulla base di uno specifico invito in tal senso da parte del Comune conseguente all'esito di una Conferenza di servizi interna, e solo in seguito a tale modifica fu rilasciato da parte del Comune il detto P. di C. 49/2010 del 06.05.2010.

O.M.O.,
fede-
In tal caso
era esente
dell'effrazione
della nuova
costruzione
sul codice
della strada

Con successiva Scia in variante n. 186/2013, prot. 22688, il ricorrente, peraltro, decideva di procedere alla realizzazione di un nuovo accesso sulla via Ravenna, in sostituzione di quello preesistente, con inserimento aggiuntivo dell'ingresso pedonale, modificando altresì la destinazione urbanistica dell'originario vano garage in deposito.

Nella relazione tecnica allegata alla detta SCIA 186/2013 l'ing. Cota, del tutto incidentalmente e pur non essendovi tenuto, specificava che la richiesta di modifica della destinazione d'uso in deposito era stata determinata dall'assenza per il nuovo



accesso dei requisiti previsti dall'art. 46 del D.P.R. 495/92, non sussistendo l'obbligo di vincolo a parcheggio ex L. 122/89.

Nel corso dell'anno 2015, però, il ricorrente assistito dal medesimo tecnico, Ing. Cota, in seguito ad una rilettura della normativa, della connessa giurisprudenza amministrativa e dello stato dei luoghi, chiedeva l'autorizzazione al Passo Carrabile sul citato nuovo accesso insistente sulla via Ravenna di cui alla Scia 186/2013, in quanto arteria stradale con viabilità a senso unico nonchè con bassa densità di traffico veicolare e pedonale, il tutto come ben esplicitato nella relazione tecnico-illustrativa allegata alla richiesta di autorizzazione al Passo Carrabile, relazione nella quale si precisava che l'accesso era stato dotato di idonei sistemi di segnalazione ottico-acustica (sirena luminosa) e di automazione (apertura telecomandata), onde garantire comunque la sicurezza della circolazione così come previsto dall'art. 46 comma IV^a DPR 495/1992.

La normativa
non è mai
cambiata

Non è vero
che è a bassa
densità di
traffico

Nella detta relazione si precisava, inoltre, che "a maggior garanzia della sicurezza stradale e pedonale, il corpo di fabbrica è arretrato rispetto alla recinzione posta su via Ravenna, garantendo un'ottima visibilità sia all'autovettura in salita dalla rampa carrabile sia ai pedoni e alle autovetture

provenienti da via Ravenna, ed inoltre si precisa che la visibilità è ulteriormente garantita in quanto, essendo in prossimità di una curva, si ha una distanza superiore allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima, come richiesto dall'art. 46 c. 2 lett. A) del D.P.R. 495/1992".

Interveniva, invero, da parte del competente Servizio V[^] del Comune di Modugno preavviso di diniego prot. 23079/2015, motivato con la sola circostanza che l'intero immobile a cui accedeva il richiesto passo carrabile risultava essere di categoria catastale A/2; il ricorrente, peraltro, già con apposita SCIA prot. 22306 del 14.05.2015 aveva all'uopo provveduto a richiedere al competente Servizio IV[^] del Comune di Modugno, il frazionamento catastale e il cambio d'uso senza opere da deposito a box della relativa porzione del piano seminterrato, con attribuzione della categoria catastale C/6. Con nota prot. 27062 del 05.06.2015 era regolarmente comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori e certificata, da parte del tecnico incaricato, la rispondenza delle opere a quanto dichiarato nella S.C.I.A. prot. 22306 del 14.05.2015, senza che nelle more fosse intervenuto alcun provvedimento inibitorio. Alla luce di ciò in pari data, 05.06.2015, con istanza protocollata

al n° 27066, il ricorrente rinnovava la richiesta di autorizzazione all'esercizio del Passo Carrabile sulla via Ravenna. Con nota del servizio V^ (LL.PP., manutenzioni e patrimonio) prot. 34.257 del Comune di Modugno era comunicato al ricorrente il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione in data 15.07.2015 di esercizio di passo carrabile sulla via Ravenna 28 a firma del responsabile del servizio, arch. Dinoia, e l'Alfonsi provvedeva al pagamento di quanto dovuto nonché al ritiro ed alla apposizione sul proprio civico della relativa segnaletica. Interveneva, però, nota prot. 36624 del 28.07.2015 Servizio 4 – Assetto del Territorio del Comune di Modugno, anche se stranamente datata 10.06.2015, ad oggetto: “sospensione efficacia amministrativa della Segnalazione Certificata Inizio Attività fascicolo 222/2015 – Cambio d'uso senza opere di porzione del seminterrato da deposito a Box al fine dell'ottenimento del passo carrabile e frazionamento catastale del nuovo box”, con la quale si disponeva la sospensione sine die della SCIA, in quanto l'intervento era in presunto contrasto: “con quanto previsto dal D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 (artt. 44, 46 e 120) “Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada”, in merito alla distanza di rispetto di 12 mt. dall'incrocio più prossimo, cioè via Ravenna con via Bologna.

Dr. P.
Ing. V. Salvati
SUCINANTE PRESSORI
Corso Mazzini, 18
Tel. 0805741758
Part. IVA 079

0.00

14.69

0.00

0.00

La illegittimità delle determinazioni assunte costringevano il signor Alfonsi a rivolgersi a Codesto On.le Tar che con sentenza breve n. 1545 del 26.11.2015, e passata in cosa giudicata, annullava il detto provvedimento, rilevando in particolare quanto segue:

rilevato che tra i vizi denunciati viene proposto quello di violazione di legge (art. 19 cit), sotto il profilo della tardività; rilevato che, ai fini della individuazione della data dell'atto, rilevi solo quella del protocollo informatico (e non quella diversa di adozione indicata nell'atto);

rilevato che, in base al protocollo, l'atto impugnato risulta depositato il 28.7.2015;

rilevato che, le difese comunali, pur evidenziando profili ostativi alla presenza del passo carrabile derivante dal cambio di destinazione d'uso senza opere, autorizzato con la SCIA del 14.5.2015, nulla replicano in ordine al profilo di tardività dedotto;

rilevato che il termine decadenziale per l'adozione del provvedimento inibitorio risultava ormai spirato alla data del 28.7.2015, sicchè tale profilo di doglianza risulta fondato; ritenuto che l'atto impugnato non possa neppure qualificarsi come rimozione in autotutela della SCIA, in quanto non si

*rinviene, nello stesso, alcun elemento che deponga in tal senso;
ritenuto, inoltre, che l'atto impugnato evidenzia profili di
contraddittorietà con il parere favorevole all'ottenimento del
passo carrabile della P.M. datato 9.7.2015, nonché con il
provvedimento (allo stato non revocato) del 15.7.2015, prot.
34257, di autorizzazione all'esercizio del passo carrabile;
E', però, accaduto che, dopo oltre un anno di silenzio, il Comune
di Modugno, senza alcuna preventiva comunicazione di avvio
del procedimento, con nota prot. 69156 del 20.12.2016 del
Servizio 4 – Assetto del Territorio del Comune di Modugno ad
oggetto: "Scia 222/15 prot. 22306 -del 14.05.2015 intestata a
Rocco Alfonsi ex art. 22 DPR 380/2001" statuiva quanto segue:*

*considerato che la formazione del titolo edilizio
conseguente alla Scia in oggetto, è viziata dalla
insussistenza dei requisiti, autocertificati ed asseverati,
in quanto le opere in oggetto sono in contrasto con
quanto previsto dal DPR 495 del 16 Dicembre 1992
(artt. 44, 46 e 120) "Regolamento di esecuzione ed
attuazione del nuovo Codice della Strada" e s.m.i. in
merito alla distanza di rispetto di 12 mt. all'incrocio più*

prossimo" considerato quanto già dichiarato dall'Ing.

Delio Luca Cota, nella relazione allegata alla Scia n.

186/2013 in atti al n. prot. 22688 del 30.04.2013:

"Si precisa in merito all'accesso carrabile, che essendo

stata mutata la posizione del preesistente accesso e non

avendo, il nuovo ingresso, i requisiti dell'art. 46 del

DPR 495/92, si modificherà la destinazione del locale

accessibile dalla rampa da garage a deposito, non

sussistendo l'obbligo di vincolo a parcheggio ex l.

122/89".

Inoltre

Dato atto che, trattandosi di false dichiarazioni rese, la

PA è legittimata in ogni tempo all'adozione di

provvedimenti sanzionatori e repressive di attività

realizzate giusta SCIA, ai sensi dell'art. 19 L. 241/1990

DISPONE

La decadenza della Scia n. 222/2015 prot 22306 del

Avv. Salvato
PATROCINANTE PRESSO LEN
Corso Mazzini 137
Tel. 080 5741758 -
Part. IVA 079

*14/05/2015 con conseguente ripristino dello stato dei
luoghi ex ante.....".*

Con successiva nota prot. 4059 del 25.01.2017, notificata il
30.01.2017, del III^ settore Lavori pubblici, servizi,
manutenzioni ma, per ragioni ignote, a firma del Responsabile
del Servizio V^ LL.PP., arch. Rosalisa Petronelli, era altresì
dichiarata la decadenza e la revoca dell'Autorizzazione per
l'esercizio del Passo Carrabile in via Ravenna n. 28, prot. n.
34257 del 15.07.2015, invero con motivazione parzialmente
diversa e cioè:

*considerato che la SCIA prot. n. 22306 del 14/05/2015 risulta
essere in contrasto con il P. di C. 49/2010 rilasciato in data
06.05.2010 nel quale si riporta la seguente dicitura
"considerata la C.S.I. regolarmente riunitasi il giorno
07.10.2009 e conseguenziale verbale in atti prot. n. 53064 del
13.10.2009 che per quanto riguardava la pratica in questione
stabiliva quanto segue: omissis...*

*"il progetto evidenzia l'esistenza di un Passo Carrabile ante
legem e non risulta esaminabile alla luce della intervenuta
normativa del 1992 che diversamente risulterebbe
immediatamente applicabile nel caso di modifica di ubicazione*

del passo carrabile rispetto a quello preesistente. Il Dirigente

*del II settore, in tal senso, invita il R. di P. a chiedere modifica
progettuale in virtù dell'art. 20 del DPR 380/2001";*

in data 20.12.2016 con provvedimento prot. N 69156, il Servizio

4-Assetto del Territorio, ha disposto la decadenza della S.C.I.A.

edilizia prot. n. 22306 del 14.05.2015 e il conseguente ripristino

dello stato dei luoghi, in quanto le opere oggetto della SCIA

risultano in contrasto con il P. di C. n. 49/2010 e il DPR n.

495/1992;

con la decadenza della innanzi indicata SCIA vengono meno i

presupposti per la permanenza della autorizzazione all'esercizio

del passo carrabile di via Ravenna n. 28, rilasciata al sig.

Alfonsi Rocco.

Con il medesimo provvedimento si disponeva il ripristino dello

stato dei luoghi del relativo marciapiede.

Occorre, però, subito chiarire che la stessa grave accusa mossa al

ricorrente ed al di lui progettista di aver proceduto a effettuare

delle false dichiarazioni è del tutto infondata in punto di fatto e

in diritto, in quanto:

il parere negativo della C.S.I. interna del 13.10.2009, emesso nell'ambito della istruttoria sfociata con il rilascio del P. di C. 49/2010 e citato nella nota prot. 4059 del 25.01.2017, del III^ settore di revoca del Passo Carrabile, è relativo al vecchio e preesistente Passo Carrabile sito all'incrocio tra via Ravenna e via Bologna;

con la Scia n. 186/2013 l'ing. Cota ha solo affermato, del tutto incidentalmente e pur non essendo obbligato a farlo, che il nuovo ingresso in oggetto sito sulla sola via Ravenna non aveva i requisiti di cui all'art. 46 del DPR 495/1992 e che, pertanto, l'originario vano garage sarebbe stato destinato a deposito.

Successivamente, però, in data 03/04/2015, giusta nota prot. 15145, il ricorrente, assistito dal medesimo ing. Cota, sulla base di una nuova e approfondita valutazione della normativa di settore, richiedeva del tutto legittimamente al competente servizio V[^] del Comune di Modugno l'autorizzazione all'esercizio di un Passo Carrabile, spiegando le ragioni giuridiche e pratiche nonché gli accorgimenti tecnici sulla base dei quali si riteneva in realtà pienamente assentibile e, quindi, si richiedeva il rilascio del contestato Passo Carrabile.

Sulla base, poi, di espressa richiesta del competente servizio V^

del Comune di Modugno, prima verbale e poi scritta (cfr. nota prot. 23079/2015), il ricorrente a mezzo del proprio tecnico richiedeva al servizio IV del Comune di Modugno il frazionamento catastale e il cambio d'uso senza opere da deposito a box della relativa porzione del piano seminterrato con attribuzione della categoria catastale C/6, mutamento, si legge nella Scia 222/15 prot. 22306 del 14.05.2015, espressamente "volto ad incrementare la dotazione di standard a parcheggio"; Oltre tutto, la "descrizione sintetica dell'intervento" riportata nella detta Scia n. 222/2015 prot. 22306 del 14/05/2015, specifica espressamente, tra l'altro, la finalità del ricorrente di ottenere il passo carrabile per il nuovo box, finalità richiamata nell'oggetto della nota prot. 69156 del 20.12.2016. Non si è, quindi, certamente in presenza di una "falsa rappresentazione della realtà", che è il presupposto necessario perchè si possa parlare di "dichiarazione falsa" all'interno della SCIA, né si può seriamente ritenere che la Scia del 2015 rappresenti una falsa dichiarazione solo perché nella Scia del 2013 il tecnico del ricorrente aveva dichiarato, del tutto incidentalmente e superfluamente, che il nuovo ingresso non avesse i requisiti dell'art. 46 del DPR 495/92.

Avv. Salvat
PATROCINATE PRESSO LE
CORSO MAZZINI 1
Tel. 080 5741758
Part. IVA 07

16/11/2014

1

2

10 A ciò aggiungasi che tale dichiarazione del 2013 non può certo

rappresentare un vincolo permanente ed una immodificabile autolimitazione a carico del ricorrente, che, invece, dopo aver meglio approfondito la problematica con il proprio tecnico, ha del tutto legittimamente ed in ossequio alla normativa, come interpretata dalla giurisprudenza (come diffusamente si vedrà nel VI e VII motivo di ricorso), proposto ai competenti servizi una richiesta di Passo Carrabile e connessa Scia di cambio di destinazione d'uso ben ancorata e conforme alle attuali normative.

Le determinazioni assunte sono, pertanto, palesemente illegittime nei presupposti in fatto e nelle conclusioni in diritto oltre che adottate in clamorosa violazione del giusto procedimento nonché del giudicato di cui alla sentenza di Codesto On.le Tar n. 1545/2015 e se ne chiede, pertanto, la declaratoria di nullità e/o l'annullamento per i seguenti motivi in

DIRITTO

**1. VIOLAZIONE ARTT. 7, 8 E SS. L. 241 DEL 07.08.1990 –
– VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL
PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO - ECCESSO DI POTERE
PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE.**

Primo palese vizio di illegittimità di tutti gli atti impugnati è

INC. 1981
Avv. Salve
PATROCINANTE PRESSO
Corso Mazzini
Tel. 080 574175
Part. IVA 07

rappresentato dalla omessa comunicazione di avvio del **procedimento**, con conseguente clamorosa totale omissione del contraddittorio con il diretto interessato, comunicazione invece prevista a pena di illegittimità ai sensi degli artt. 7 e ss. della L. 241/1990.

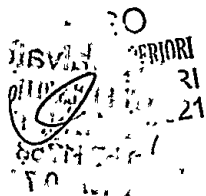
Ed infatti, proprio per la natura dei provvedimenti impugnati, che si pongono quale decadenza e revoca dell'implicito assenso all'intervento di cui alla S.C.I.A. prot. 22306 del 14.05.2015, certificato con statuizione passata in giudicato da Codesto On.le Tar con la richiamata sentenza 1545/2015, e della conseguenziale revoca della già concessa autorizzazione al Passo Carrabile, era assolutamente necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di attività pacificamente non vincolata, in linea con la costante giurisprudenza amministrativa in materia, considerando altresì l'affidamento ingeneratosi nelle more nel ricorrente.

Il ricorrente, inoltre, avrebbe potuto certamente fornire un rilevante ed utile contributo partecipativo in fatto ed in diritto, idoneo a mutare l'esito del procedimento, come si vedrà infra, con conseguente chiara illegittimità degli atti impugnati.

2. - NULLITA' DEGLI ATTI IMPUGNATI EX ART. 21

SEPTIES L. 241/1990 PER ELUSIONE DEL GIUDICATO

Avv. Salvato
PATROCINANTE PRESSO LEM
Corso Mazzini, 13
Tel. 080 5740758-
Part. IVA 079



**DI CUI ALLA SENTENZA DEL TAR PUGLIA BARI
1545/2015 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
ART. 23 DPR 380/2001 E L. 241/1990, ARTT. 19 E 21
NONIES.**

Gli impugnati provvedimenti, per stessa espressa affermazione della P.A., non si pongono affatto quale atti di autotutela, bensì quali provvedimenti di “decadenza e revoca”; ed allora è del tutto evidente che gli stessi si pongono in chiaro contrasto con la statuizione, coperta da giudicato, di Codesto On.le Tar 1545/2015, che ha invece espressamente accertato il definitivo consolidamento degli effetti della S.C.I.A. prot. 22306 alla data del 15.07.2015, con conseguente nullità per elusione di giudicato e, comunque, illegittimità e annullabilità, della nota prot. 69156 del 20.12.2016 del Servizio 4 – Assetto del Territorio del Comune di Modugno e della successiva e connessa nota prot. 4059 del 25.01.2017 di revoca del Passo Carrabile, che espressamente richiama, invece, a proprio supporto la detta nota prot. 69156 di decadenza della Scia del 2015.

Ad ogni buon conto si ribadisce che, così come emerge inequivocabilmente dalla minuziosa rappresentazione in fatto, il termine per l'adozione di provvedimenti inibitori della SCIA ex

Avv. Salvato
PATROCINANTE PRESSOLE
Corso Mazzini, 15
Tel. 080 5741758
Part. IVA 079

Q. 0010

Q. 0010

MIRCO V. C.
07211111
(D)
07211111
07211111

(c) (1)

610

dello stesso termine di 18 mesi di cui all'art. 21 nonies della L.

241/1990, termini invece abbondantemente decorsi, come appena sopra esplicato nel II^ motivo di censura, oltre che all'evidente fine di eludere il giudicato di cui alla sentenza di Codesto On.le Tar 1545/2015, con conseguente illegittimità, anche sotto tale profilo, degli atti impugnati.

4. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI E DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 23 DPR 380/2001 E L. 241/1990, ARTT. 19 E 21 SEPTIES E NONIES.

Con specifico riferimento alla nota prot. 69156 del 20.12.2016 del Servizio 4 – Assetto del Territorio del Comune di Modugno, nessuna “falsa dichiarazione” è stata resa dal ricorrente e dal di lui tecnico, così come già chiarito in punto di fatto.

Al di là, infatti, della circostanza che, con riferimento alla richiesta di cambio di destinazione d'uso di cui alla Scia del 2015, nessuna norma richiedeva che il tecnico del ricorrente precisasse al IV^ settore lo scopo di tale cambio d'uso, resta ferma la innegabile circostanza che l'oggetto di detta Scia era

Avv. Salvato
PATROCINANTE PRESSO L'EN-
Corso Mazzini, 13
Tel. 080 5741758 -
Part. IVA 079

isvlgc...
10/10/11...
21
21/10/11...
5/11/11...

chiaramente individuato nel cambio d'uso da deposito a box all'espresso e dichiarato fine di incrementare la dotazione di standard a parcheggio e tale scopo era altresì espressamente ribadito nella c.d. "descrizione sintetica dell'intervento".

Tutto ciò necessariamente e logicamente presuppone l'utilizzo a parcheggio dell'immobile ed il tecnico del ricorrente, ing. Cota, lo ha, ovviamente, dato per scontato e presupposto allorché ha inoltrato la detta Scia prot. 22306 del 14.05.2015.

Non si è, quindi, certamente in presenza di una "falsa rappresentazione della realtà", che è il presupposto necessario perchè si possa parlare di "dichiarazione falsa" all'interno della SCIA.

Né si può seriamente ritenere che la Scia del 2015 rappresenti una falsa dichiarazione solo perché nella Scia del 2013 il tecnico del ricorrente aveva dichiarato, del tutto incidentalmente e superfluamente, che il nuovo ingresso non aveva i requisiti dell'art. 46 del DPR 495/92, atteso che nella nuova e sopravvenuta richiesta effettuata al competente servizio V[^] e già ampiamente riportata, aveva esplicitamente affrontato e approfondito la problematica in fatto ed in diritto, spiegando le ragioni che legittimavano l'Alfonsi a tale nuova richiesta,

indicando altresì gli accorgimenti tecnici che rendevano sicuro l'accesso.

Ed infatti è del tutto evidente che tale dichiarazione di cui alla Scia del 2013 non può certo rappresentare un vincolo permanente a carico del ricorrente, che, invece, dopo aver meglio approfondito la problematica con il proprio tecnico, ha del tutto legittimamente proposto al competente V[^] servizio una richiesta di Passo Carrabile ben ancorata e conforme alle attuali normative e, comunque, lo si ripete, non si è certo in presenza di una falsa dichiarazione, con conseguente illegittimità, anche sotto tale profilo, degli atti impugnati per carenza dei presupposti.

**5. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA',
TRAVISAMENTO DEI FATTI, ERRONEITA' DEI
PRESUPPOSTI E DIFETTO DI ISTRUTTORIA -
INCOMPETENZA.**

Altrettanto illegittima è la (diversa) motivazione indicata nella nota prot. 4059 del 25.01.2017 del III[^] settore, con la quale era dichiarata la decadenza e la revoca dell'Autorizzazione per l'esercizio del Passo Carrabile in quanto: *"la SCIA prot. n. 22306 del 14/05/2015 risulta essere in contrasto con il P. di C. 49/2010 rilasciato in data 06.05.2010"*.

Come già, infatti, più volte spiegato, il parere negativo della C.S.I. interna del 13.10.2009, emesso nell'ambito della istruttoria sfociata con il rilascio del P. di C. 49/2010 e citato nella nota prot. 4059 del 25.01.2017, del III^ settore di revoca del Passo Carrabile, è relativo al vecchio e preesistente Passo Carrabile sito all'incrocio tra via Ravenna e via Bologna e tale circostanza, inoltre, non era e non è certamente idonea ad impedire le ulteriori legittime richieste di poi avanzate dal ricorrente, come invece ritenuto dal Comune di Modugno.

E', pertanto, evidente l'inconferenza ed inconsistenza giuridica della opposta motivazione, peraltro a firma dell'arch. Rosalisa Petronelli, che è la stessa firmataria del provvedimento di decadenza della Scia, quale Responsabile del Servizio IV^.

A tal proposito altrettanto singolare ed inspiegabile è la circostanza che la nota prot. 4059 del 25.01.2017, pur emessa dal III^ settore Lavori pubblici, servizi, manutenzioni, rechi invece la firma del Responsabile del Servizio V^ LL.PP., arch. Rosalisa Petronelli, con conseguente illegittimità, anche sotto tale profilo, di detta nota 4059.

Aggiungasi che nessun marciapiede ha subito intervento di variazione e trasformazione, come risulta in tutta la

22

documentazione ed in particolare in quella di cui alla SCIA n. 222/15, ove l'intervento era pure dichiarato "senza opere" e, quindi, anche l'ordine di ripristino del precedente marciapiede di cui agli atti impugnati è del tutto illegittimo.

**6. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 46 E 44
DPR 495 DEL 16.12.1992 - VIOLAZIONE DEL D. LGS.
285/1992 - CODICE DELLA STRADA - ECCESSO DI
POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TOTALE
ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI.**

Le già gravi anomalie procedurali sopra elencate, sono ancor più rilevanti nella loro illegittimità ove solo si consideri la totale infondatezza nel merito della contestazione e la erronea e strumentale lettura data alla normativa in oggetto, in relazione allo stato dei luoghi, così come ben rappresentata sia dalle planimetrie che dagli estratti di "google.maps" che si depositeranno in giudizio, ed alla ben diversa lettura della legge data dalla costante e specifica giurisprudenza amministrativa.

Ed infatti l'art. 44 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, ai fini dell'articolo 22 del Codice della Strada, definisce per accessi, tra l'altro, le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico (comma 1) - tra gli accessi di cui poc'anzi,

Avv. Salvator
PATROCINANTE PRESSO LE MA
Corso Mazzini 134
Tel. 080 5741758 - I
Part. IVA 0797

inoltre, si distinguono anche quelli a raso (comma 2) per i quali.

vale la definizione di intersezione di cui all'articolo 3 del CdS, articolo che definisce "area di intersezione" la parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico, ma non è certamente il caso di specie, così come chiaramente risulta dalla Relazione illustrativa alla richiesta di Passo Carrabile e dalla relativa documentazione fotografica.

In tali sensi il Consiglio di Stato che, con sentenza n° 4974/2012, IV^a sezione, ha affermato: *"Occorre preliminarmente evidenziare come, a norma della disciplina invocata (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada") il concetto di intersezione si costruisce non in rapporto al dato formale della denominazione delle strade, ma in relazione al dato sostanziale dell'esistenza di due o più correnti di traffico. Afferma, infatti, l'art. 3 "Definizioni stradali e di traffico" della detta disciplina che si definisce "area di intersezione" quella "parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico", come pure è "intersezione a raso (o a livello)" quella "area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse" (in senso conforme, peraltro, la sentenza del Tar Puglia Lecce n°1591/2015).*

Avv. Salvato
PATROCINANTE PRESSO LEI
Corso Mazzini, 13
Tel. 080 5741758 -
Part. IVA 079

Poiché, però, l'immobile oggetto della variazione in S.C.I.A. è ubicato in Modugno in via Ravenna civ. 28, avendo il più vicino incrocio in via Bologna ed essendo entrambe le strade a senso unico, detto incrocio non serve da intersezione di due o più correnti di traffico ma svolge la funzione di diramazione dell'unico flusso veicolare di fatto esistente e permesso e, pertanto, l'art. 46 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 non può essere applicato al caso di specie, come invece ritenuto dalla P.A..

L'art. 46 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 non è, pertanto, applicabile alla fattispecie concreta, relativamente al comma "2.a)", circa il rispetto dei 12 metri dalle intersezioni, **perché non trattasi di intersezione, come già illustrato innanzi e**, peraltro, in osservanza dello stesso comma, l'accesso di cui trattasi è in ogni caso ben visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima, essendo molto ampio il punto di diramazione di via Bologna su via Ravenna. E', pertanto, evidente la illegittimità anche nel merito degli atti impugnati.

**7.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 46 E 44
DPR 495 DEL 16.12.1992 – VIOLAZIONE DEL D. LGS.**

285/1992, CODICE DELLA STRADA, VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE L. 122/1989 – VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITA' – VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE ART 3 L. 241/1990 - ECCESSO DI
POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E
ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETA' ED
INCOMPETENZA.

Nella improbabile ipotesi in cui non si ritenessero fondate ed
assorbenti le precedenti censure, l'attività provvedimentale del
Comune di Modugno sarebbe ugualmente illegittima, non
avendo in alcun modo tenuto conto di tutte le circostanze in fatto
ed in diritto, indicate nella relazione tecnico-illustrativa allegata
alla richiesta di autorizzazione al Passo Carrabile.
In perfetta osservanza, infatti, dell'art. 46 del DPR 495/1992,
comma "4", il ricorrente, come ben esplicito nella più volte
citata relazione illustrativa, aveva comunque attivato un sistema
di apertura automatica del cancello che delimitava l'accesso
stesso, attese le obiettive impossibilità costruttive e, comunque,
le gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata che
rendevano impossibile arretrare l'accesso all'immobile
dell'Alfonsi.

Di tanto, però, il Comune non ha tenuto conto negli impugnati provvedimenti.

Ma v'è di più, non avendo il Comune di Modugno tenuto in alcun conto la circostanza che, come già precisato in punto di fatto, sul preesistente edificio, oggetto da parte del ricorrente di intervento di demolizione e ricostruzione, era già localizzato un passo carrabile, posizionato però all'incrocio di via Ravenna con via Bologna, come si evince dalla planimetria della situazione preesistente e dalla tassa di occupazione di suolo pubblico; il mantenimento, però del passo carrabile esistente si poneva in evidente contrasto con la circolazione veicolare e pedonale, così come bene evidenziato nella relazione tecnico-illustrativa allegata alla richiesta di autorizzazione al Passo Carrabile, e per tale motivo si era richiesta l'ubicazione di tale Passo Carrabile sulla via Ravenna, in quanto arteria con viabilità a senso unico e con bassa densità di traffico veicolare e pedonale. Il comma VI[^] dell'art. 46, infatti, prevede testualmente che: *"I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del codice"*.

At sua volta, il comma IX^a dell'art. 22 del d. lgs 285-1992,

Codice della Strada, prevede che: *"Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse"*.

Il Comune di Modugno, nonostante le chiare previsioni normative appena citate e ben evidenziate nella relazione tecnico-illustrativa, in entrambi gli impugnati provvedimenti si è asetticamente ed immotivatamente limitato ad eccepire la mancata osservanza della distanza di rispetto di 12 mt. dal (presunto) incrocio più prossimo, senza in alcun modo considerare la preesistenza del Passo Carrabile, la conformazione

02
15/11/13
Avv. Salvato
"CINANTE PRESSO LE M
Corso Mazzini, 132
Tel. 080 5741758 -
Part. IVA 079

02
15/11/13
Avv. Salvato
"CINANTE PRESSO LE M
Corso Mazzini, 132
Tel. 080 5741758 -
Part. IVA 079

02
15/11/13
Avv. Salvato
"CINANTE PRESSO LE M
Corso Mazzini, 132
Tel. 080 5741758 -
Part. IVA 079

30
SUPERIORI
BARI
123
05792921
727

dei luoghi e la possibilità, quindi, di concedere comunque il cambio d'uso e la conseguente autorizzazione al Passo Carrabile richiesta.

In altri termini il Comune di Modugno, anche in relazione al rilevante interesse pubblico che, così come sancito dalla L. 122/1989, la normativa nazionale attribuisce ai parcheggi pertinenziali, doveva tener in debito conto la possibilità di autorizzare comunque, ai sensi del comma VI[^] dell'art. 46, DPR 495/1992 e 22, comma XI[^], Codice della Strada, il chiesto cambio d'uso e Passo Carrabile, anche perché espressamente richiesto ed evidenziato nella relazione tecnico-illustrativa allegata alla richiesta di autorizzazione al Passo Carrabile, ed invece l'Amministrazione non ha in alcun modo considerato tale possibilità o comunque non ha in alcun modo motivato negli atti impugnati il perché non ne ha tenuto conto. Ciò è ancora più grave ove solo si consideri il **palese contrasto con il parere preventivo (e favorevole) espresso con nota prot. 33395 del 09/07/2015 dal Corpo di Polizia Locale**, parere richiesto ai fini del rilascio di autorizzazione all'esercizio del Passo Carrabile ed allegato al relativo permesso prot. 34257 del 15/07/2015, ove testualmente si afferma: ***"come da elaborato grafico allegato in domanda, per quanto di competenza si***

esprime parere favorevole in deroga all'art. 46 c. 2 lett. A), e in applicazione del c. 6 dello stesso art. del Regolamento di esecuzione al CDS del 16/12/1992, n. 495".

Si osservi che tale parere, autorevolissimo in quanto espresso dall'organo effettivamente più autorevole e titolato alla interpretazione ed applicazione del Codice della Strada, non è mai stato contestato negli atti impugnati, che hanno dichiarato decaduta e revocata l'autorizzazione all'esercizio del Passo Carrabile per la sola decadenza della SCIA prot. 22306/2015.

Ne consegue la illegittimità anche sotto tale profilo delle assunte determinazioni.

RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI EX ART. 55 C.P.A.

E' evidente, anche alla luce dell'evidente fumus boni iuris che caratterizza il ricorso, il danno grave ed irreparabile che subisce il ricorrente, che già da diversi mesi utilizza il Passo Carrabile in oggetto per parcheggiare la propria automobile nel relativo box, dalla esecuzione degli atti impugnati, sia in relazione 1) all'ubicazione dell'immobile, in zona ad alta densità abitativa e priva di parcheggi, come emerge sia dalle planimetrie che dagli estratti tratti da "Google.maps", circostanze che rendono oltremodo difficoltoso per il ricorrente parcheggiare la

15/11/13
Avv. Salvato
"CINANTE PRESSO LE M
Corso Mazzini, 132
Tel. 080 5741758 -
Part. IVA 079

ad. (B), 1/2/2013

10/11/13

propria automobile nelle vicinanze dell'abitazione; 2) allo stesso interesse pubblico che, come sancito dalla L. 122/1989, la normativa nazionale attribuisce ai parcheggi pertinenziali; 3) alla estrema difficoltà se non proprio impossibilità di quantificare e, quindi, garantire, all'esito del giudizio di merito, una tutela risarcitoria, comunque assolutamente inidonea e insufficiente a soddisfare le legittime aspettative del ricorrente; 4) alle stesse spese già sopportate dal ricorrente per la preparazione sia della pratica amministrativa che dello stesso Passo Carrabile, avendo, per esempio, lo stesso già attivato un sistema di apertura automatica del cancello che delimita l'accesso stesso; 5) l'evidente e rilevante perdita di valore che sin da subito subisce l'immobile per l'assenza di un box auto e connesso Passo Carrabile.

Attesa la presenza del fumus boni iuris, si chiede pertanto la sospensione degli atti impugnati, e, comunque, l'adozione delle misure cautelari ritenute più idonee sino alla definizione nel merito.

Pertanto

SICHIEDE

la declaratoria di nullità e, comunque, l'annullamento degli atti

Ai fini del contributo unificato atti giudiziari, si dichiara che il presente giudizio, di valore indeterminato, è soggetto al C.U. di € 650,00.

Avv. Salvatore Basso

32

Avv. Sp.
PATROCINANTE P.
Corso Maz.
Tel. 080 57
Part. IV.

Avv.
PATROCIN
Corso
Tel. r

MANDATO: io sottoscritto Rocco Alfonsi, nato a Modugno

(Ba) il 09/05/1972 e ivi residente alla via Ravenna nn. 28/30

C.F. LFNRRCC72E09F262T conferisco il mandato di

rappresentarmi e difendermi nel giudizio di cui al presente

ricorso al Tar Puglia Bari contro il Comune di Modugno, in

persona del legale rappresentante pro tempore, all' Avv.

Salvatore Basso, c.f. BSSSVT71S06A662S, del foro di Bari,

con ogni più ampia facoltà di legge, nessuna esclusa,

autorizzandolo al trattamento dei relativi dati personali, anche

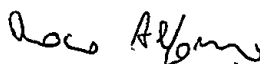
in relazione agli adempimenti dell processo amministrativo

telematico, con promessa di rato e valido ed eleggendo

domicilio nel suo studio in Bari al Corso Mazzini 134 B

Bari, li 14.02.2017

Rocco Alfonsi



E' autentica la firma

Avv. Salvatore Basso



Avv. Salvatore
PATROCINANTE/PRESSO
Corso Mazzini, 41/c
Tel. 080 5741767
Part. IVA 0250

CAE 40107
n. 240018
101531
15.000
15.000

NOTIFICAZIONE: addì a richiesta del signor Rocco Alfonsi e,
ove occorra, dell' Avv. Salvatore Basso, io sottoscritto Ufficiale
Giudiziario della Corte di Appello di Bari, ho notificato il ricorso
al Tar Puglia Bari che precede:

1. al Comune di Modugno, in persona del suo legale
rappresentante p.t., domiciliato per la carica nella Casa
comunale, alla Piazza del Popolo n. 16, Modugno, quivi
recandomi e consegnando copia conforme all'originale a

mani di *elle pno* *Inglette* *over di* *16/02/17*

CORTE DI APPELLO BARI
UFFICIALE GIUDIZIARIO E3
Dr. Fabrizio Inglette

2. al Comune di Modugno, Servizio 4[^]-Assetto del
Territorio, in persona del suo Dirigente e rappresentante
legale p.t., domiciliato per la carica nella sede del Servizio
in Modugno alla via Rossini n. 49, quivi recandomi e
consegnando copia conforme all'originale a mani di

3. al Comune di Modugno, Servizio III[^]- (Lavori Pubblici,
servizi, manutenzioni) , in persona del suo Dirigente e
rappresentante legale p.t., domiciliato per la carica nella
sede del Servizio in Modugno alla via Rossini n. 49, quivi

1907
Aw Salvat
PATROCINANTE PRESSO L
Corso Mazzini
Tel. 080 574115
Part. IVA 07

1907
Aw Salvat
PATROCINANTE PRESSO L
Corso Mazzini
Tel. 080 574115
Part. IVA 07

1907
Aw Salvat
PATROCINANTE PRESSO L
Corso Mazzini
Tel. 080 574115
Part. IVA 07

recandomi e consegnando copia conforme all'originale a
mani di

4. al Comune di Modugno, Corpo di Polizia Locale, in
persona del suo Dirigente e rappresentante legale p.t.,
domiciliato per la carica nella sede del Servizio in
Modugno alla via G. Maranda n. 52, quivi recandomi e
consegnando copia conforme all'originale a mani di

5. ove occorra al Comune di Modugno, Servizio V[^], in
persona del suo Dirigente e rappresentante legale p.t.,
domiciliato per la carica nella sede del Servizio in
Modugno alla via Rossini n. 49, quivi recandomi e
consegnando copia conforme all'originale a mani di

6. ove occorra al signor Giuseppe Bruno, residente in
Modugno alla via Ravenna 26, quivi recandomi e
consegnando copia conforme all'originale a mani di

7-0153 BARI
EX 080 570565
ST

2104
15 FEB. 2017